

XCª TORNATA

SABATO 20 DICEMBRE 1930 - Anno IX

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore de Blasio) Pag.	3228	esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 (611)	3270
Commissari (Dimissioni del senatore Mayer da membro di una Commissione speciale)	3228	« Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola » (664)	3291
Congedi	3228	« Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli » (713)	3291
Convocazione del Senato a domicilio	3301	« Norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali » (665)	3292
Deputazione per gli auguri alle LL. MM. (Sorteggio)	3299	« Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato » (708)	3293
Disegni di legge:		« Trasferimento a carico della gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti dei mutui concessi in virtù del Regio decreto-legge 22 settembre 1914, n. 1028, e restituzione al Tesoro del residuo dell'anticipazione concessa alla Cassa depositi predetta per fare fronte al servizio dei mutui su indicati » (703)	3297
(Approvazione):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese » (587)	3297
« Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili » (710)	3234	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della autostrada Padova-Venezia » (644)	3298
« Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei Carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio » (704)	3234	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale » (679)	3298
« Modificazioni al vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito » (706)	3235	« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 »;	
« Obbligatorietà della istruzione premilitare (707)	3239	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 » (678)	3298
« Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica » (716)	3252		
« Nuove norme sulla censura teatrale » (712)	3252		
« Approvazione della Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati » (717)	3253		
« Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare » (719)	3254		
« Conto consuntivo della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-1920 » (609)	3254		
« Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 » (610)	3257		
« Conto consuntivo della Cirenaica per gli			

(Discussione):

« Nuovo ordinamento della Regia Aeronautica » (663)	3241
SECHI	3241
LIBERTINI, <i>relatore</i>	3243
« Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali » (714)	3286
MORPURGO, <i>relatore</i>	3286
AMERO D'ASTE	3287
MARESCALCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3287

Interrogazione :

(Svolgimento):

Sulla revisione annuale delle imposte statali	3228
MOSCONI, <i>ministro delle finanze</i>	3229
PAVIA	3230

Votazione a scrutinio segreto :

(Risultato)	3285, 3300
-----------------------	------------

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cian per giorni 1; Menozzi per giorni 1; Niccolini Pietro per giorni 1; Renda per giorni 1; Sitta per giorni 1; Sormani per giorni 1; Tanari per giorni 1; Tosti di Valminuta per giorni 1; Visconti di Modrone per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore De Blasio.

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi; contemporaneamente si alzano senatori e ministri*). È mancato improvvisamente, stamane, all'affetto dei congiunti, alla deferente amicizia dei colleghi il senatore Alfonso **de Blasio**, nato a Caserta nel 1849, chiamato nel 1911 a far parte di questa Assemblea.

Nella Magistratura salì fino al più alto grado

della gerarchia, e fu onorato per le sue nobili virtù e per la sua profonda e versatile coltura.

Durante la lunga appartenenza al Senato svolse una attività parlamentare assai copiosa. Fu membro autorevole e operoso delle più importanti Commissioni. Ogni discussione notevole su l'ordinamento giudiziario e su la legislazione penale e civile ebbe il suo pregiato contributo. Le relazioni di lui rimarranno come documenti degni della nostra migliore tradizione.

Alfonso de Blasio era caro a tutti, oltre che per il suo valore, per la sua signorile modestia e per la sua cordiale affabilità. Rivolgiamo alla sua memoria il nostro saluto reverente e commosso.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo si associa alle alte parole commemorative pronunciate dal Presidente della vostra Assemblea.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Mayer ha presentato le dimissioni da consigliere di amministrazione della Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno per ragioni di salute.

Nonostante le premure rivoltegli il senatore Mayer ha insistito nelle dimissioni.

Propongo al Senato di prenderne atto. In altra tornata si procederà alla votazione per la sua sostituzione.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Pavia al ministro delle finanze « se non creda opportuno, di fronte agli odierni rapidi mutamenti di redditi, di modificare la revisione poliennale di alcune imposte statali in quella annuale, come effettuati in altri Paesi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per rispondere a questa interrogazione.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. L'interrogazione dell'on. Pavia m'induce anzitutto a riassumere brevemente quale è l'ordinamento esistente circa la revisione delle nostre imposte erariali.

Quanto all'imposta sui terreni, è noto che la revisione si può ottenere in qualsiasi momento, con effetto dal primo gennaio successivo, per ragioni di variazione allo stato di cultura dei terreni. Rispetto all'imposta sui fabbricati, la stessa cosa può avvenire per iniziativa del contribuente, se la diminuzione del reddito sia di almeno un quarto del reddito; l'iniziativa può essere degli Uffici finanziari, se invece l'aumento sia almeno di un terzo.

Quanto alla ricchezza mobile, bisogna distinguere: per quello che concerne il reddito di categoria *B* delle società azionarie è noto che la revisione annuale già esiste, inquantochè l'accertamento viene fatto sulla base dei bilanci annuali, secondo il noto sistema della rotazione dei bilanci; dimodochè la questione della revisione annuale, in luogo di quella poliennale, potrebbe farsi soltanto rispetto alle categorie dei privati contribuenti, pei redditi professionali, commerciali ed industriali.

Per costoro è noto che di regola il periodo di durata dell'accertamento è di quattro anni; però il contribuente dopo due anni può chiedere la revisione, quando ritenga che il suo reddito sia diminuito, facoltà questa che non ha la finanza, la quale deve attendere invece il compimento del quadriennio.

Per la imposta complementare il termine è di tre anni; e noi sappiamo che l'accertamento è stato fatto in questo anno. Ora se noi esaminiamo il problema della revisione annuale, invece di quella poliennale, non possiamo a meno di convenire che in teoria esso apparisce forse il più logico, come quello che conduce a risultati più aderenti alla realtà e può meglio seguire da vicino il movimento dei redditi imponibili nell'economia del paese.

Però non è da tacere che l'attuazione fra di noi di questo sistema non potrebbe a meno di presentare delle difficoltà di vario ordine.

È vero, come è accennato nel testo dell'interrogazione, che altri Stati hanno adottato il sistema della revisione annuale; ma bisogna considerare che questo sistema è ormai entrato nelle consuetudini di quegli Stati e che essi

hanno già tutta un'attrezzatura adatta ad effettuare una revisione annuale; ciò che non è da noi.

Ed ecco sorgere una prima difficoltà, d'ordine tecnico: i nostri uffici non sarebbero ora in grado di sostenere, con le limitate forze di cui dispongono, il gravoso compito di una revisione annuale delle imposte. Già sono scarse le dotazioni di impiegati che hanno i nostri uffici finanziari; e certamente non è questo il momento che possa consigliare di venire ad un aumento del numero dei funzionari, proprio ora che noi cerchiamo piuttosto di diminuirli, perchè la situazione dei bilanci costringe alle maggiori economie. Questo dal punto di vista tecnico; ma vi sono altre considerazioni dal punto di vista economico.

È noto anzitutto che questo sistema poliennale nella revisione della ricchezza mobile è stato adottato anche a vantaggio del contribuente, per assicurargli un certo periodo di tranquillità, durante il quale egli possa essere sicuro che da parte della finanza non vi saranno possibilità di aumenti del tributo. Se invece si applicasse la revisione annuale, è evidente che noi turberemmo profondamente questo stato di tranquillità. Ne verrebbe senza dubbio ogni anno un grande numero di contestazioni, tra i contribuenti e gli uffici, e di controversie alle commisisoni, come succede di solito allo scadere del quadriennio.

In ogni caso è per lo meno assai dubbio che sia questo per il Paese il momento economico più opportuno per portare un simile perturbamento nell'animo del contribuente. D'altra parte è anche da considerare che le medie dei redditi di queste categorie di contribuenti sono alquanto limitate, come risulta dalle pubblicazioni fatte; il che vale a dimostrare come, almeno nella maggioranza dei casi, i contribuenti possono trovare in ciò una specie di margine di protezione contro le eventuali oscillazioni in meno dei loro redditi.

Un'altra osservazione può ancor farsi. Non contesto che le crisi abbiano portato mutamenti di redditi, ma è doveroso rilevare che l'attuale movimento mira non solo ad ottenere una diminuzione dei prezzi, ma soprattutto a quella dei costi di produzione; per giungere in tal modo anche ad un assestamento dei redditi dei produttori.

È infine da tener presente un'altra circostanza: che cioè l'attuale ordinamento della nostra imposta di ricchezza mobile non manca di seguire da vicino, fino a un certo punto almeno, il movimento economico del Paese. Ciò è dimostrato dal fatto che il gettito di questo tributo, sia nello scorso esercizio sia nell'attuale, ha subito delle sensibili riduzioni; ulteriori contrazioni sono da prevedersi, tanto è vero che proprio stamane in Consiglio dei Ministri mi sono trovato nella necessità di proporre, per il bilancio dell'esercizio prossimo, una riduzione nel gettito prevedibile della ricchezza mobile che ascende a qualche centinaio di milioni. Ciò porta a prendere in considerazione anche il lato finanziario del problema. Tutti sappiamo che oggi il nostro bilancio attraversa un periodo di notevole disavanzo, e che perciò il Governo fa ogni sforzo possibile per ricondurlo ad una situazione di saldo equilibrio.

Io ritengo che sarebbe ora pericoloso addivenire ad una revisione generale dei redditi che porterebbe per conseguenza uno stato d'incertezza in una parte delle entrate, sulle quali lo Stato non può a meno di fare sicuro assegnamento.

Non è questo il momento di portare ai nostri ordinamenti finanziari innovazioni così radicali, che potrebbero riserbare delle sorprese e condurre a conseguenze che sono assolutamente da evitare.

Tutto ciò non toglie però che io riconosca l'importanza della questione che ha sollevato l'on. Pavia; e io posso assicurarlo che questo problema non mancherà di essere oggetto della più attenta considerazione da parte del mio Ministero, e formerà tema di quegli studi che già si stanno facendo per una futura riforma tributaria, da applicarsi a momento opportuno; tanto più che, per quanto riguarda l'imposta complementare, il sistema accennato nella sua interrogazione potrebbe forse apparire il più adatto, dato il suo carattere globale.

Queste sono le semplici dichiarazioni che ho creduto doveroso di fare in risposta all'interrogazione dell'onorevole senatore Pavia. Ed io confido che l'on. Pavia ed il Senato vorranno apprezzarle, tanto più che io sono convinto che un ministro delle finanze, conscio delle sue responsabilità, non potrebbe, nelle attuali contingenze, dare una risposta diversa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pavia.

PAVIA. La ragione d'essere della mia interrogazione si basa sulla opportunità — almeno finchè dura la tormenta della crisi, così efficacemente constatata e fotografata davanti a voi dal Capo del Governo nel suo ultimo discorso — di concedere la revisione dei redditi, denunziati per le diverse imposte, a scadenza annuale, invece di quella più lunga, stabilita nelle principali leggi fiscali di ricchezza mobile, fabbricati, complementare.

La possibilità di queste concessioni in questo momento mi fu suggerita da precedenti politici che spinsero lo Stato a intervenire per attuare disposizioni legislative diventate aspre per un'imprevista mutata condizione di cose, che ebbero ampio campo nelle legislazioni anche oggi vincolistiche degli affitti nel 1927 e ebbero esplicazione in tema di stipendi statali, privati, di salari, di affitto.

Nonostante il rifiuto espostomi dal ministro, io permango nella mia opinione e rapidamente, qual si consente ai pochi momenti dati allo svolgimento di una interrogazione, mi permetto di esporne i motivi.

Io appartengo alla categoria di coloro che credono che l'onere di un'imposta, di una tassa mai debba essere interpretato come un'imposizione coatta dello Stato sul cittadino, ma come un mezzo necessario per svolgere un compito di bisogni pubblici; quindi il cittadino deve adoperarsi con la sua integrità allo scrupoloso corrispettivo dovuto, e il fisco deve stare nei limiti più coscienziosi della potenzialità di ognuno per il suo prelievo.

MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro. Questa è l'arcadia fiscale!

PAVIA. Non credo. Comunque da questa mia premessa deriva il principio che tra Stato e contribuente non si deve vivere in stato di aggressione da una parte, di difesa ad oltranza dall'altra, ma di mutua collaborazione; uno deve chiedere quanto è giusto domandare, l'altro dare quanto è doveroso versare perchè entrambi tutelano un interesse comune, quello di dare il *quid* necessario a far funzionare la vitalità collettiva, alla quale entrambi appartengono. L'avvicinarsi per discutere il *quantum debeat* deve essere il concetto di due persone serene ed oneste; gli accertamenti esosi, le evasioni

artificiose, sono dannosi tanto all'interesse della finanza quanto all'interesse privato perchè i primi stimolano al sotterfugio, le seconde spingono alla ricerca dei mezzi più oppressivi e talvolta dittatoriali di indagine.

Data questa convinzione, viene naturale la deduzione che qualunque sia la disposizione di legge, se sorge un fatto impreveduto e imprevedibile, che muta la giustizia della sua applicazione, la teoria della costante collaborazione tra Stato e contribuente, deve trovare, per superare l'ostacolo, attuare l'inconveniente, uno di quei provvedimenti di carattere interinale, cosiddetti straordinari, per riparare lo scroscio dell'uragano.

Questo sistema è in piena energica funzione tra noi, per l'impostasi diminuzione del costo della vita. Ora, perchè, in stridente contraddizione con questa tutela del consumatore per ciò che compra, deve restare intangibile l'onere per ciò che paga allo Stato? Intendiamo chiaro: ciò dicendo non chiedo una tutela per pagar meno allo Stato, perchè se è giusto quanto ieri tanto solennemente e autorevolmente affermò il Capo del Governo « non essere possibile in Italia parlare di ulteriore pressione tributaria », non si può neppure in epoca di *deficit* statale pretendere di diminuire imposizioni, le cui aliquote sono frutto di lunghi studi, di larghe esperienze, di giuste valutazioni. Ma la tutela invocata sta nel rispetto della massima « che lo Stato debba esigere da un cespite di attività patrimoniale solo ciò che produce effettivamente: non di più, non di meno ».

Quindi siccome nessuno ha il diritto di ipotecare il futuro con credenze che non sono che ipotesi, il giusto sistema di chiedere e di pagare un'imposta dovrebbe stare nei limiti di una annata che rappresenta il decorso abituale del bilancio dello Stato e dell'individuo. Perciò denunce e accertamenti dovrebbero esclusivamente basarsi su dati certi e stare entrambi nei termini normali della giusta previsione e non estendersi a termini, entro i quali possono avvenire tanti mutamenti che travolgano le condizioni di fatto su cui si calcolò l'imposizione, e danneggiare o lo Stato, che percepirà meno del dovuto, o il contribuente, che pagherà su redditi diminuiti o scomparsi.

Perciò la massima più sensata sarebbe sem-

pre la revisione annuale che, bene incanalata, non darebbe lavoro enorme ai funzionari fiscali, come fu provato sempre in una nazione che aveva prima della guerra una popolazione quasi eguale alla nostra, l'Austria, in cui il controllo delle modifiche veniva eseguito quasi automaticamente, perchè i cespiti eran sempre i medesimi, e solo la cifra poteva spostarsi creando con questo sistema di scambievoli, costanti dichiarazioni annuali, un ambiente di cordialità che perfino nel nome tolse al fisco il suo grugno di inquisitore, chiamando « novella » qualunque disposizione tributaria.

Da noi invece si credette sempre opportuno attenersi a lunghi termini di accertamento, tanto in tema di imposta fabbricati, quanto di ricchezza mobile e complementare (per accennare ai massimi tributi), accordando durante il termine solo parziali revisioni, che riguardano casi speciali e non la totalità degli spostamenti che in via d'ascensione o di discesa possono verificarsi nell'interesse reciproco delle due parti.

Così, per le professioni, l'imposta di ricchezza mobile ammette la revisione biennale per il contribuente e quadriennale per il fisco. La cancellazione di redditi e quindi d'imposte avviene solo per la cessazione della professione. Ma se nel periodo dei due anni una malattia colpisce il professionista e arresta di botto talvolta per mesi e mesi la sua attività intellettuale e quindi i suoi lucri, egli deve ugualmente pagare l'imposta, aspettando la scadenza del biennio, se ancora è ammalato, per invocare la diminuzione, e non avvalersene se il suo stato fisico non è più bacato.

Fabbricati? Qui la materia è regolata da un'antiquata legislazione che è in contrasto con la sincerità che dovrebbe regnare nelle denunce e negli accertamenti, perchè stabilisce che le revisioni in più avvengono soltanto quando si presume l'aumento del terzo ai sensi dell'articolo 21 della legge del 1865 o quando il reddito lordo accertato è inferiore di almeno un terzo al valore locativo, secondo il dettato della legge sulla revisione automatica del 30 dicembre 1923. Perchè questo limite del terzo? Se le revisioni fossero meno lontane si potrebbe far pagare secondo il reddito effettivo.

E vengo alla complementare, che è l'imposta

che più specialmente richiama la mia attenzione per le osservazioni che sto svolgendo. Secondo il decreto 30 dicembre 1923 la denuncia va fatta per tre anni e in quest'anno, scadenza del secondo triennio, la denuncia doveva esser fatta dal maggio al luglio '30 per il triennio che si inizierà col primo gennaio 1931. Cioè sulla base dei redditi del 1929, salvo alcuni piccoli sgravi di cui parlerò dopo, l'imponibile dovrebbe rimanere invariabile per il '31, '32, '33.

Dunque presunzione fiscale, che i tre anni futuri daranno redditi pari a quelli del 1929, annata di cui ieri vi parlò il Capo del Governo, dicendo che le favorevoli parvenze dei primi mesi, che sono proprio quelli in cui quasi totalmente si realizzarono i redditi mobiliari sui titoli e sui proventi amministrativi in base ai bilanci 1928, furono sconvolte dall'improvviso ciclone americano, che sconquassò tutto l'andamento finanziario europeo. Allora di fronte alla onesta dichiarazione di ieri, fatta sulla base del 1929, vi è invece oggi la quasi certezza di sensibili falciidie su ogni cespite.

Fondiarìa? I 500 mila proprietari indicati ieri dal Capo del Governo, che come soldati disciplinati hanno ubbidito alla diminuzione del 10 % sui loro canoni d'affitto, avranno un incasso minore.

Mobiliare? Facilmente per l'andamento di molte industrie si pagheranno minori dividendi e i proventi professionali e amministrativi dovranno, nella gara delle diminuzioni di guadagni, mettersi pure in marcia, come fece capire il Capo del Governo, se si vuole combattere e vincere un'ultima battuta della campagna dell'inflazione.

Quindi quasi certezza che la dichiarazione fatta nel '30 sulle basi del '29 non corrisponderà al vero anche perchè vennero uragani interni nel '30 di cui non si potrà tener conto nella denuncia per il '31, come quello deplorabile di aziende immobiliari, i cui titoli si dovevano credere rocche sicure perchè l'autorità giudiziaria li sceglieva per i patrimoni minorili e che invece crollavano come castelli di carta.

Dolorosa constatazione che fa pensare alla opportunità di levare dalla circolazione un'altra dozzina di mestatori della borsa, veri vampiri dell'economia nazionale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. In parte sono già stati rastrellati.

PAVIA. Lo so e questo è per lei titolo di elogio. Ma forse bisogna continuare.

In questo stato di cose è equo starsene con le mani alla cintola e lasciare che l'amministrazione delle finanze si irrigidisca nella legge e dica: « per 3 anni dovete pagare su quanto avete dichiarato »? Si dirà: ma esiste l'articolo 19 che in tre casi « cessazione del reddito di lavoro, morte di uno dei possessori dei redditi, che con lui vengono a cessare, perdita o infruttuosità totale di uno dei cespiti redditizi », vi consente lo sgravio se il reddito complementare venga a ridursi a meno della metà.

Col decreto dell'agosto 1927 per il triennio 1928-30, la riduzione della metà scala al quinto senza specificazione di casi.

Da quanto so nessuna disposizione fu data per il rinnovo di questo straordinario provvedimento, dato in un periodo ben meno disastroso del presente per i patrimoni privati. Quindi per ora nel triennio futuro dovrebbe esistere solo lo sgravio dell'imposta, se i redditi sono diminuiti di almeno la metà. Ebbene ciò non è consono alla ragion d'essere delle imposizioni fiscali. Essa si basa sulla concomitanza dell'avere e del dare e non è giusto, se non si arriva alla metà di diminuzione, di pagare l'intero per tre anni. A me parrebbe giusto, a riparare questo inconveniente, di concedere la revisione annuale per qualsiasi diminuzione, il che permetterebbe di evitare il divario stridente del pagare su lucri inesistenti. La questione non è nuova. Già richiamò su ciò l'attenzione il più studioso uomo di finanza, che siede tra noi, l'onorevole Mayer, che in una delle sue preziose relazioni al Senato, quella sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno '26, scriveva:

« Nel decreto d'istituzione e nei successivi « di attuazione vi sono alcune iniquità che a « nostro avviso occorre togliere fin d'ora. Ad « esempio, l'articolo 10 ammette la revisione « dei redditi iscritti tanto a favore della finanza « quanto a favore del contribuente ma solo dopo « che sia trascorso almeno un triennio dal pre- « cedente accertamento.

« Questa disposizione rappresenta, e già ne « fu fatto cenno in Senato, una ingiustizia tri-

«butaria, poichè si può esigere dal cittadino «che faccia dichiarazioni veritiere, ma non si «può ammettere che continui a pagare per un «reddito che eventualmente più non possiede.

«Quindi occorrerà o che le dichiarazioni di «redditi siano fatte annualmente o che il diritto «di revisione sia concesso non solo per i casi «previsti dall'articolo 19, ma anche quando vi «sia una differenza in più o in meno del 5 o del «10 % del reddito complessivo».

Il ministro di allora onorevole De Stefani, nella tornata del 5 giugno 1925, dichiarando nel suo discorso «che accoglieva pienamente le osservazioni e gli *incitamenti* che la Commissione di finanza ha fatto e che son contenuti nella dotta relazione del senatore Mayer» parve accettasse il saggio monito del nostro collega. E infatti qualcosa si fece poi, perchè, come dissi, nel 1927 si concesse lo sgravio anche sulla base della sola diminuzione del reddito totale sotto al 20 % del cumulo totale dei redditi.

Ma, ripeto, questo provvedimento fu dettato per il triennio '28-30 ed oggi alla vigilia del nuovo triennio '31-33 non si sa se sarà rinnovato. E su ciò faccio specifico richiamo al ministro con viva raccomandazione di prendere almeno in benevola attenzione la sua provvida proroga.

Mi fu detto che si oppone alla revisione annuale degli accertamenti la necessità di avere per un certo tempo la stabilità dei preventivi e per l'enorme lavoro che ciò imporrebbe alla macchina burocratica.

Ambedue le ragioni hanno facile la confutazione.

Il criterio della comodità per l'erario statale e per i suoi funzionari non può prevalere su quello della potenzialità del cittadino e sul non pagare più di quanto deve.

Il voler preventivare a lunga scadenza un incasso, non tenendo conto dell'alea del decorso del tempo, è un errore contabile, che può dar luogo a facili disillusioni, perchè si spende, si prendono impegni su entrate che possono venire a mancare, mentre, marciando di pari passo, entrate ed uscite, si controllano meglio entrambe.

E poi i nostri bilanci non sono fatti sulla base di un preventivo annuo? perchè si deve fare eccezione a carico dei contribuenti?

Gli impiegati? Ho vissuto in mezzo a loro qualche anno; posso dire che questi uomini, che ora saranno diventati vecchi, ma non avranno perso la loro mentalità, sentivano costante il dovere di moralizzare i tributi, moltiplicando il lavoro per spiegare ai cittadini che il fisco vuole essere esattore, ma non oppressore; e ben istradati, si adatteranno ad agevolare il contribuente con una revisione annuale, che distruggerà a poco a poco, potendo colla verità ottenere giustizia, quella frode a cui egli si sente portato quando crede per anni e anni di essere iugulato da un onere, senza difesa di sgravio, anche se il reddito scompare.

Siamo tutti, dal più al meno, vecchi parlamentari e conosciamo il dovere, quando si crea una nuova legge, di coordinarla con le disposizioni legislative precedenti. Ora come ribellarsi alla revisione annuale pel futuro triennio della complementare quando, mentre a norma di legge si dovevano nel '30 denunciare sulla base del '29 i redditi, venne nel '30 una disposizione che vuole pel '31 la falcidia, per esempio, dei redditi amministrativi al 25 %, denunciati, sulla base del '29, al cento per cento?

Un dovere di coscienza, che deve parlare alla pubblica amministrazione come alla privata, imporrebbe che questo sgravio dovesse essere fatto automaticamente dagli stessi uffici fiscali, riconoscendo che ciò che fu dichiarato preliminarmente, è annullato almeno in parte, per volontà dei poteri dirigenti, che nell'interesse superiore dell'economia nazionale hanno creduto di intervenire anche in questi rapporti privati.

Nella vostra circolare dell'altro giorno, onorevole ministro, avete ordinato ai vostri funzionari: «nell'attuale momento economico è assolutamente doveroso per gli uffici di riparare con sollecitudine *agli errori* più evidenti e di sostituirsi così ai contribuenti tutte le volte che ciò sia possibile». Ebbene, le denunce pel '31-'32-'33 sulla base del '29 possono essere un errore. Il vostro saggio consiglio addita la via alla riparazione di uno stato di cose che non si può lasciare esistere per un triennio.

Il ritmo della vita economica non suona oggi allegre canzoni. Il patriottismo di tutti deve senza brontolii subire le ore tristi di do-

lorose falcidie di redditi e in rinnovate energie di lavoro, come ben disse il Capo del Governo, superare questo momento; ma l'amministrazione finanziaria deve spronare il popolo a questo contegno e, per quanto le spetta, non aumentarne gli spasimi con rigori fiscali, che può facilmente adoperarsi ad attutire. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili » (N. 710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 710.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili resta stabilito come segue:

a) *Feste nazionali:*

la prima domenica di giugno: celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;

il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;

il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria;

b) *Giorni festivi a tutti gli effetti civili:*

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di San Giuseppe;

il 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;

il giorno di Ognissanti;

il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

c) *Solennità civili:*

il giorno 11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il giorno 23 marzo: anniversario della fondazione dei Fasci;

il giorno 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno 24 maggio: anniversario della dichiarazione di guerra;

il giorno 12 ottobre: anniversario della scoperta dell'America;

il giorno 11 novembre: genetliaco di S. M. il Re.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

(Approvato).

Art. 3.

Sono revocate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei Carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio » (N. 704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aumento

temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 704.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, è aumentata, in via transitoria, di 375 posti.

(Approvato).

Art. 2.

Entro il termine di otto anni l'aliquota di cui al precedente articolo dovrà esser gradualmente ridotta al numero previsto dall'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 2379, con la riduzione annuale di 47 posti per i primi sette anni e di 46 per l'ottavo anno, nel ruolo dei brigadieri ammogliati.

(Approvato).

Art. 3.

La suddetta riduzione sarà attuata mediante riassorbimento nel limite di metà delle vacanze che via via si formeranno nel ruolo stesso, alternando una autorizzazione al matrimonio con un riassorbimento, fino a raggiungere, per ciascun anno, la voluta contrazione di 47 posti, la quale resterà conseguentemente interrotta non appena raggiunta tale cifra.

I posti che in ogni singolo anno non potessero eventualmente essere riassorbiti per insufficienza di vacanze, saranno tutti riassorbiti consecutivamente nell'anno successivo prima di procedere al riassorbimento alternato di cui al comma precedente.

(Approvato).

Art. 4.

Fino a quando non sarà effettuato il riassorbimento di cui all'articolo precedente saranno tenuti a ruolo tanti carabinieri in meno quanti ne occorreranno per compensare l'onere derivante dall'aumento dell'aliquota dei brigadieri ammogliati.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito » (N. 706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 706.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La ferma ordinaria di leva è di 18 mesi.

Le ferme minori sono di primo, secondo e terzo grado, rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi. Esse possono essere attribuite agli iscritti di leva arruolati, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli seguenti.

La concessione delle ferme minori è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge sulla obbligatorietà della istruzione premilitare, dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro della guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverrà seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.

Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (tre mesi).

(Approvato).

Art. 3.

In tempo di guerra, tutti indistintamente gli iscritti arruolati sono assegnati alla ferma ordinaria.

(Approvato).

Art. 4.

Hanno titolo alla ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° Primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° Figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° Figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° Figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° Figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° Figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° Figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° Figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

9° Figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

10° Figlio unico superstite di madre vedova;

11° Nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

12° Nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° Nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

14° Nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° Primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° Fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° Orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° Orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° Orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° Figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22° Figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23° Fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

(Approvato).

Art. 5.

Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° Unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° Unico nato di madre vedova;

3° Figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° Fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° Nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° Nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° Figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano iscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;

8° Figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano iscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a lire 18.000;

9° Primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° Inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° Figlio di militare morto sotto le armi

durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° Militare ammogliato con prole;

14° Fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio Esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Miliizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia compiuto agli effetti della ferma di leva;

15° Fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

(Approvato).

Art. 6.

Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli iscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° Fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 dell'art. 5 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° Fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguar-

do equiparati ai militari sotto le armi nel Regio Esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

3° Fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

(Approvato).

Art. 7.

La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, può essere accordata ad un fratello consanguineo, purchè il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria.

È produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purchè avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo articolo 9.

(Approvato).

Art. 8.

L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2 dell'articolo 4; 10, 14 e 15 dell'articolo 5; 1 e 3 dell'articolo 6 e nel caso dell'articolo 7 è soggetta a revocazione fino al congelamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui è vincolato.

(Approvato).

Art. 9.

Le assegnazioni a ferma minore devono essere richieste con atto autentico del capo famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. I titoli, che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere utilmente fatti valere entro il termine di novanta giorni.

(Approvato).

Art. 11.

L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 4; 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15 dell'articolo 5 e 1, 2 e 3 dell'articolo 6, è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2° e 3° grado oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio Esercito (2^a o 3^a categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

Non si terrà conto però di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

(Approvato).

Art. 12.

Allo scopo di costituire titoli all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1° gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3° le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

(Approvato).

Art. 13.

I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorre per ragione di età o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finchè il militare presta normalmente servizio alle armi;

2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

L'assegnazione a ferma minore è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

(Approvato).

Art. 14.

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, o non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva. Egli, se arruolato, non potrà essere ascritto a ferma minore, ma dovrà compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro esso potrà essere ammesso a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento in seguito a modificazioni di famiglia.

(Approvato).

Art. 15.

Il ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato)

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ai Consigli di leva ed alle Commissioni mobili.

Sono inoltre abrogati gli art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 (3° e 4° comma), 89, 106, 109 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito approvato con Regio decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio Esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento o di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai militari però arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano le disposizioni di legge preesistenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Obbligatorietà della istruzione premilitare » (N. 707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Obbligatorietà della istruzione premilitare ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 707.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo;

Art. 1.

L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano già avuta una prima preparazione al servizio militare.

(Approvato).

Art. 2.

L'istruzione premilitare è obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro età. Tale obbligatorietà verrà attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nelle singole località, istituzione che verrà di volta in volta riconosciuta e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 3.

Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla località che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

(Approvato).

Art. 4.

Il padre, o in mancanza la madre, o in sua vece chi eserciti sul minore la patria potestà, ha l'obbligo di inserirlo ai corsi premilitari e di provvedere perchè li frequenti regolarmente.

(Approvato).

Art. 5.

Lo svolgimento dei corsi premilitari è normalmente affidato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Nelle località però dove la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i detti corsi, e fino a quando ciò non avvenga, l'Opera Nazionale Balilla è incaricata della costituzione e svolgimento di essi a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.

(Approvato).

Art. 6.

L'istruzione premilitare consta di due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 7.

Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera Nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1° corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.

(Approvato).

Art. 8.

Potranno essere tenuti a cura del Ministero dell'aeronautica e del Ministero della marina speciali corsi di istruzione premilitare diretti ad un più specifico addestramento per le rispettive Forze armate.

(Approvato).

Art. 9.

I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorità militari territoriali.

(Approvato).

Art. 10.

Chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 4 è punito con un'ammenda da lire 50 a lire 500.

Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nell'articolo 4, in caso di mancata regolare frequenza del corso senza giustificato motivo, nonchè i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

(Approvato).

Art. 11.

I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, siano

sforniti per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.

Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dalla legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 12.

L'istituzione dei corsi nelle località nelle quali ora non esistono sarà effettuata gradatamente secondo le disponibilità di bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento della Regia aeronautica » (N. 663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nuovo ordinamento della Regia Aeronautica ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 663.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. L'ora urge, ma è forse non del tutto inopportuno rivolgere qualche attenzione a questo disegno di legge, la cui importanza è evidente; anche per doveroso riguardo alla nostra gloriosa Arma del cielo, che ha già raggiunto un'efficienza della quale la Nazione deve compiacersi, e che sempre più aumenterà, per il senno e l'ardore dei capi, per il sentimento di dovere e di sacrificio che anima i gregari: gli uni e gli altri ne danno diuturna prova.

Io non considererò i particolari di questo disegno di legge, anche per non abusare della vostra cortese attenzione. Dico subito che nei particolari il disegno di legge non è a mio avviso perfetto, anche perchè nessuna cosa umana riesce perfetta; ma, considerato nei criteri fondamentali con visione armonica e comples-

siva, il disegno di legge corrisponde benissimo, io penso, alle esigenze attuali della preparazione bellica e altresì della condotta della guerra aerea. Dico altresì della condotta, perchè il disegno di legge, non solo determina la organizzazione dell'aeronautica militare nel tempo di pace, ma fissa altresì alcuni punti essenziali per il suo impiego bellico.

Io dunque voterò con piena convinzione, ed anche con entusiasmo, il disegno di legge come è, astenendomi da qualsiasi proposta di emendamenti; anche perchè, a voler emendare Atti di questa specie e portata, si corre sempre molto pericolo di cascare dalla padella nella brace, di accomodare magari un punto, ma di guastarne altri.

Mi propongo piuttosto di esporre molto brevemente qualche idea sui punti fondamentali che il disegno di legge determina per l'ordinamento e per l'azione bellica delle forze aeree; ripeto, non per proporre varianti, ma per indicare quale dovrebbe essere a mio avviso l'interpretazione di questi punti fondamentali, come a mio avviso debbono essere questi punti applicati.

È naturale, è giusto, nè poteva essere altrimenti, che il disegno di legge parli all'articolo 7 di guerra aerea, di difesa aerea del territorio: « L'armata aerea è il complesso delle forze aeree destinate a risolvere i compiti della guerra aerea compresa la difesa del territorio ». Di volo osserverò che alla difesa aerea del territorio provvedono anche le batterie antiaeree e i proiettori: è evidente che per la difesa aerea del territorio nazionale, le forze della armata aerea dovranno operare in pieno accordo con questi elementi terrestri, anche per evitare il pericolo che le batterie invece di colpire gli avversari colpiscano i nostri apparecchi da caccia; ma poco importa se il disegno di legge questo esplicitamente non dice; l'importante è che si faccia, ed in pace si facciano di frequente opportune esercitazioni di insieme: non dubito che tutto questo si fa e si farà.

Gli articoli 8 e 9 assegnano determinate forze aeree all'esercito e alla marina per determinati obbiettivi che specificatamente interessano l'azione, quindi anche la preparazione, delle forze di terra e di mare. Vi è poi una *Armata aerea*, determinata dall'articolo 7 e destinata a fare la guerra aerea, intesa nel senso

generale; giustissimo poichè la guerra aerea, anche per gli obbiettivi realizzabili con soli mezzi aerei, ha grandissima importanza e maggiore ne avrà in avvenire forse non lontano.

Questo però non deve escludere, e neppure far considerare secondaria la necessità, a mio avviso assoluta, che gli obbiettivi della guerra aerea, e specialmente quelli di offesa, siano sempre determinati in opportuna correlazione con gli obbiettivi della guerra terrestre, e, quando del caso, della guerra marittima; una guerra aerea condotta con criteri estranei a tale correlazione io non so concepirla; credo anzi che la correlazione stessa debba essere più stretta, più continuativa, della correlazione anch'essa necessaria ma in misura più lata, e il più delle volte limitata alle concezioni di alta strategia, nella condotta dell'azione bellica sulla terra e sul mare. Io non mi turberei affatto se, come è avvenuto nella guerra passata, anche in quella avvenire il capo di stato maggiore della marina non sentirà il bisogno di avere contatto giornaliero con il capo dello stato maggiore dell'esercito, e se avrà residenza diversa; ma non concepirei che il capo di stato maggiore delle forze aeree avesse una residenza diversa da quella del capo di stato maggiore generale, e del capo di stato maggiore dell'esercito, perchè queste autorità devono a mio avviso essere continuamente in contatto.

Circa i mezzi aerei assegnati al Regio esercito e alla Regia marina, io credo sia grande pregio del disegno di legge averne fatto specifica menzione. Così esplicitamente si riconosce che nell'azione terrestre e in quella marittima l'impiego continuativo di sufficienti mezzi di aviazione è indispensabile: questa necessità mai venne considerata e di fatto non sussiste nei rapporti fra mezzi di guerra terrestre e di guerra marittima; mentre invece sussiste, per i mezzi di guerra aerea, ed investe non solo l'azione strategica — come generalmente avviene per le forze di terra e di mare escluso il caso di operazioni combinate sulla costa — ma sempre l'azione tattica, il combattimento. Battaglie terrestri e navali, che non avvengano queste ultime in pieno oceano, nelle quali sia escluso l'impiego di mezzi aerei, io non so concepirla.

L'articolo 9 non determina le forze aeree assegnate alla marina, ed è bene sia così, essendo

sottinteso che tali forze saranno determinate secondo converrà. Invece l'articolo 8 precisa per l'esercito queste forze aeree; quindici gruppi di squadriglie di osservazione aerea.

Questa determinazione ha a mio avviso soltanto carattere indicativo, perchè potrebbe risultare la convenienza di avere un maggior numero di squadriglie allenate a questo servizio; pertanto credo che questo articolo debba essere interpretato con opportuna larghezza, senza troppo attaccarsi a quel numero quindici.

Gli articoli 8 e 9 considerano per l'esercito squadriglie di osservazione aerea, per la marina squadriglie di ricognizione; e non vi è dubbio che l'osservazione aerea per l'esercito, la ricognizione aerea per la marina sono effettivamente le operazioni di più continuata applicazione, sono quelle che richiedono un perfettissimo collegamento, quindi un intensivo allenamento ed esercitazioni molto frequenti, che non sarebbero possibili se si dovesse chiedere ogni volta al Ministero dell'aeronautica la disponibilità delle forze aeree all'uopo necessarie.

Ma altre operazioni, specialmente di guerra terrestre, richiedono parimenti stretto collegamento con le forze dell'aria.

Io credo non sia più concepibile una divisione che muove all'assalto, senza essere preceduta e accompagnata dall'ala tricolore; per difesa, e saranno areoplani da caccia; per offesa, e saranno velivoli da bombardamento; ma anche e forse soprattutto per incoraggiamento morale: il fante che vede sopra di sé l'ala della Patria avanza più sicuro. Per la marina credo che l'azione degli idrovolanti siluranti debba assai di frequente essere collegata con l'azione di naviglio leggero.

Tutto questo non occorre il disegno di legge lo dica; l'importante è che tutto sia predisposto per farlo, ed io ne sono sicuro.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge è venuto innanzi a voi con la pregevole relazione del collega Libertini; il quale la conclude ricordando la magnifica prova cui si è accinta l'ala italiana in questi giorni, che noi tutti seguiamo con i maggiori voti di pieno successo. (*Applausi*).

Attendete, vi prego, ad applaudire. Il migliore interprete di questo nostro sentimento è, io credo, il collega relatore, alle cui parole, più

eloquenti e autorevoli delle mie, prego di serbare la manifestazione del vostro consenso.

LIBERTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, ho già fatto rilevare nella mia relazione che questo nuovo ordinamento dell'aeronautica è quasi una riproduzione dell'antico, cioè di quello che fu costituito col Regio decreto-legge del 4 maggio 1925; e la riproduzione, a cinque anni di distanza, fu resa necessaria in vista delle diverse leggi che man mano erano state in seguito approvate, apportanti modifiche all'organico primitivo che richiedeva pertanto un coordinamento.

L'onorevole Sechi, con quella competenza che gli viene dalla sua vecchia professione....

SECHI. Io non ho mai volato!

LIBERTINI. L'onorevole Sechi, dicevo, ha fatto osservazione sull'impiego delle forze aeree anche nei rapporti delle altre forze armate esprimendo il desiderio di un maggiore collegamento coll'esercito di terra e la marina. Non occorre che ricordi ai colleghi del Senato come l'impiego di queste forze, per quanto possa essere stabilito sull'organico, non potrà attuarsi con assoluta precisione. L'aviazione è in continuo progresso e ci darà, non dico delle sorprese, perchè siamo tutti preparati agli sviluppi di questa quinta arma, ma delle novità che richiederanno nuove disposizioni, nuovi ordinamenti.

Io non dubito pertanto che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge.

Per quanto riguarda poi l'ultima parte accennata dall'ammiraglio Sechi, lo ringrazio delle sue cortesi parole. Tengo ad affermare che avrei creduto di mancare al mio dovere di italiano e di membro di questa Alta Assemblea se non avessi ricordato il momento solenne che la nostra aviazione attraversa colla crociera transatlantica, già iniziata. Già i nostri valorosi soldati dell'aria hanno compiuto, malgrado il tempo imperviamente ostile, la prima tappa del fortunoso viaggio. Questo rinsalda in noi la fede nella riuscita del duro cimento.

Non dubito, onorevoli colleghi, che la meta sarà raggiunta, e che le nostre valorose squadriglie aviatorie toccheranno felicemente il suolo americano. Gli annali della aviazione

registreranno così un nuovo trionfo dell'ala italiana. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Regia aeronautica comprende: le forze militari aeree del Regno e delle Colonie.

Le forze aeree metropolitane sono alla dipendenza del ministro dell'aeronautica il quale provvede alla relativa spesa; quelle coloniali sono alla dipendenza per l'impiego, del Ministero delle colonie, che vi provvede con i bilanci delle singole Colonie.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione delle forze aeree metropolitane.

L'organizzazione delle forze aeree coloniali è stabilita con apposita legge.

(Approvato).

Art. 2.

La Regia aeronautica si compone del seguente personale militare:

- A) Ufficiali;
- B) Sottufficiali;
- C) Truppa.

A) Ufficiali.

La gerarchia dei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali Generali:

Generale di squadra;
Generale di divisione; Tenente Generale del genio;
Generale di brigata; Maggiore Generale del genio; Maggiore Generale Commissario.

Ufficiali Superiori:

Colonnello;
Tenente colonnello;
Maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano;	} Ufficiali Subalterni
Tenente	
Sottotenente, Maestro direttore di banda, Maestro di scherma.	

B) *Sottufficiali.*

La gerarchia dei gradi di Sottufficiale è la seguente:

Maresciallo (di 1ª, di 2ª, di 3ª classe);
Sergente Maggiore;
Sergente.

C) *Truppa.*

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

Primo Aviere;
Aviere scelto;
Aviere.

(Approvato).

Art. 3.

La Regia aeronautica consta dei seguenti elementi:

- a) arma aeronautica;
- b) corpo del genio aeronautico;
- c) corpo di commissariato aeronautico;
- d) scuole militari della Regia aeronautica.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

(Approvato).

Art. 4.

La Regia aeronautica metropolitana è così ordinata:

- 1 ufficio di Stato Maggiore;
- 4 comandi di zona aerea territoriale;
- 1 comando di aeronautica della Sicilia;
- 1 comando di aeronautica della Sardegna.

(Approvato).

Art. 5.

L'ufficio di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore, coadiuvato da un

sottocapo di Stato Maggiore, posto alle sue dirette dipendenze.

Le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore e del sottocapo di Stato Maggiore sono stabilite con legge a parte.

L'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio di Stato Maggiore sono stabiliti con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 6.

Arma aeronautica.

L'arma aeronautica comprende:

- a) l'Armata aerea;
- b) l'Aviazione per il Regio esercito;
- c) l'Aviazione per la Regia marina.

(Approvato).

Art. 7.

Armata aerea.

L'Armata aerea è il complesso delle forze aeree destinate ad assolvere i compiti della guerra aerea, compresa la difesa aerea del territorio.

La squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'Armata aerea.

Il gruppo è costituito da un Comando e da un numero variabile di squadriglie.

Lo stormo si compone di un Comando e un numero variabile di gruppi.

La brigata aerea si compone di un Comando e un numero variabile di stormi.

La divisione aerea si compone di un Comando e un numero variabile di brigate.

La squadra aerea si compone di un Comando e un numero variabile di divisioni.

La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.

L'Armata aerea è costituita da 42 gruppi di squadriglie, raggruppabili in un numero variabile di unità aeree di ordine superiore.

(Approvato).

Art. 8.

Aviazione per il Regio esercito.

L'aviazione per il Regio esercito comprende le forze aeree destinate ad assolvere i com-

piti che in pace ed in guerra ad essa verranno assegnati dai Comandi del Regio esercito.

Essa si compone di 15 gruppi di squadriglie da osservazione aerea, costituiti ciascuno da un Comando e da un numero variabile di squadriglie; la squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'aviazione per il Regio esercito.

I gruppi di squadriglie saranno ordinati in cinque stormi aventi costituzione analoga a quella degli stormi dell'Armata aerea; la loro assegnazione agli stormi non potrà essere cambiata che previo concerto con il Ministero della guerra.

Il numero complessivo delle squadriglie dell'aviazione per il Regio esercito, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonché la loro dislocazione normale, sono stabiliti di concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello della guerra.

La dislocazione normale può essere temporaneamente variata su ordine dei Comandi del Regio esercito da cui le unità dipendono per l'impiego, previ accordi con la Regia aeronautica per il funzionamento dei servizi.

All'aviazione per il Regio esercito è preposto, con funzioni ispettive, un ufficiale della Regia aeronautica (ruolo naviganti) avente grado di generale di Brigata.

Le attribuzioni di detto Ispettore verranno determinate con apposito Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 9.

Aviazione per la Regia marina.

L'aviazione per la Regia marina è costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai Comandi della Regia marina.

Essa si compone di:

- quattro Comandi di aviazione;
- un numero variabile di squadriglie da ricognizione marittima;
- aerei imbarcati sulle navi.

I Comandi di aviazione sopradetti hanno, nei riguardi dei dipendenti reparti da ricogni-

zione marittima, le attribuzioni dei Comandi di stormo.

Il numero complessivo delle squadriglie, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonché la loro dislocazione normale sono stabiliti di concerto tra il Ministero della aeronautica e quello della marina.

Uguualmente di concerto tra i due Ministeri sono stabiliti il numero degli aerei imbarcati, le loro caratteristiche, nonché il personale necessario per il loro impiego a bordo delle Regie navi.

All'aviazione per la Regia marina è preposto, con funzioni ispettive un ufficiale della Regia aeronautica (ruolo naviganti) avente grado di generale di Brigata.

Le attribuzioni di detto Ispettore verranno determinate con apposito Regio decreto da emanarsi di concerto col Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 10.

I Comandi e le unità dell'aviazione per il Regio esercito e di quella per la Regia marina dipendono direttamente dai Comandi del Regio esercito e della Regia marina per tutto quanto concerne il loro impiego nella guerra terrestre e marittima e il relativo addestramento nonché le questioni disciplinari che ne derivano. Le direttive e le istruzioni per l'addestramento e l'impiego di queste unità sono di competenza dei Ministeri della guerra e della marina.

Dipendono invece, per il tramite gerarchico, dai Comandi della Regia aeronautica, per il loro addestramento tecnico-professionale e per le questioni organiche, disciplinari, amministrative che ne derivano.

La dipendenza degli aerei imbarcati sulle Regie navi e delle unità imbarcate sulle Regie navi portaerei, è regolata da disposizioni a parte, emanate di concerto tra il Ministero dell'aeronautica ed il Ministero della marina.

I particolari concernenti le dipendenze sopradette verranno disciplinati in un regolamento da compilarsi di concerto fra i Ministeri interessati e da approvarsi con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 11.

Gli osservatori delle squadriglie per il Regio esercito e per la Regia marina sono ufficiali rispettivamente del Regio esercito o della Regia marina, che abbiano conseguito il relativo brevetto.

Durante il servizio presso le squadriglie, tali ufficiali fanno parte costitutiva delle squadriglie stesse, pur continuando ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o corpo e a vestirne la divisa.

Il numero degli ufficiali da comandare in servizio come osservatori, nonchè la durata del servizio stesso, sono stabiliti di concerto tra i Ministeri interessati.

Gli ufficiali allievi osservatori sono comandati presso la Regia aeronautica nel numero e per la durata da stabilirsi di concerto tra i Ministeri interessati. Anche tali ufficiali continuano ad essere compresi nei quadri della rispettiva Arma o corpo e a vestirne la divisa.

Tutti gli ufficiali di cui sopra ricevono gli assegni e le indennità normali dall'Amministrazione alla quale appartengono. La Regia aeronautica provvede esclusivamente a corrispondere le indennità e competenze aeronautiche e quelle di missione.

La regolamentazione circa il servizio che debbono prestare gli anzidetti ufficiali presso i reparti della Regia aeronautica è stabilita di concerto tra i Ministeri interessati.

(Approvato).

Art. 12.

Il Regio esercito e la Regia marina, previo accordo con la Regia aeronautica, hanno facoltà di allenare all'osservazione aerea presso le unità di cui agli articoli 8 e 9, proprio personale brevettato in soprannumero a quello contemplato nell'articolo precedente.

Tale personale rimane negli organici dell'Arma di provenienza ed a carico del bilancio del rispettivo Ministero.

(Approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica sono divisi in:

ruolo naviganti;
ruolo servizi;
ruolo specialisti.

I tre ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo salvo che dal ruolo naviganti al ruolo servizi, mediante norme legislative da emanare su proposta del ministro dell'aeronautica, di concerto col ministro delle finanze.

Gli ufficiali del ruolo naviganti esercitano le funzioni inerenti al comando, organizzazione e funzionamento delle unità aeree e coprono le cariche per essi previste nell'ordinamento degli organi centrali e territoriali della Regia aeronautica e negli ordinamenti degli altri enti militari e civili dello Stato.

Gli ufficiali del ruolo servizi disimpegnano i compiti inerenti alla organizzazione e funzionamento dei servizi a terra e in particolare degli aeroporti, caposaldi su cui si impernia il funzionamento dei reparti di volo.

Gli ufficiali del ruolo specialisti disimpegnano i compiti tecnico-professionali inerenti al personale e al materiale della propria categoria.

(Approvato).

Art. 14.

L'organico degli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — è il seguente:

Generali di squadra	5
Generali di divisione	7
Generali di brigata	21
Colonnelli	68
Tenenti colonnelli	166
Maggiori	160
Capitani	676
Subalterni	652

	1755
	==

(Approvato).

Art. 15.

Il ruolo servizi comprende le categorie aeroporti, governo, maestri di scherma e maestri direttori di banda, per ciascuna delle quali l'organico è quello sottoindicato:

	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Aeroporti	8	25	22	160	155
Governo.	—	—	—	53	94
Maestri di scherma	—	—	—	—	20
Maestri direttori di banda	—	—	—	—	1

(Approvato).

Art. 16.

L'organico degli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo specialisti — è il seguente:

Capitani	49
Subalterni	91
	140
	==

(Approvato).

Art. 17.

Il ruolo specialisti è diviso nelle seguenti categorie per ciascuna delle quali l'organico è quello sottoindicato:

	Capitani	Subalterni
Motoristi	6	11
Montatori	5	10
Radioaerologisti	6	11
Armieri artefici	6	11
Elettricisti	6	11
Fotografi	4	9
Automobilisti	16	28
	49	91
	==	==

Qualora nuove necessità tecniche e d'impiego lo rendessero necessario, il Ministero dell'Aeronautica, di concerto con quello delle finanze, potrà, entro i limiti degli organici in vigore, e per quanto riguarda le categorie dei ruoli specialisti, procedere con decreto

Reale, sentito il Consiglio di Stato, alla soppressione di una o più categorie o alla creazione di nuove categorie, dettando le norme occorrenti per la sistemazione del personale facente parte delle categorie da sopprimere o di quello che dovrà far parte di nuove categorie.

(Approvato).

Art. 18.

Corpo del Genio.

Il Corpo del Genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del Genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti al progetto, alla sorveglianza sulla costruzione e sull'allestimento, all'armamento, al collaudo ed alla manutenzione del materiale aeronautico e degli immobili della Regia aeronautica.

Disimpegna inoltre ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari e la eventuale vigilanza tecnica sul materiale aeromobile dell'aviazione civile.

(Approvato).

Art. 19.

Il Corpo del Genio comprende:

- direzioni territoriali delle costruzioni (con uffici staccati di sorveglianza);
- direzioni territoriali del demanio, in ragione di una per ciascuna zona aerea territoriale (con uffici staccati del demanio);
- due uffici autonomi del demanio, uno per l'aeronautica della Sicilia ed uno per l'aeronautica della Sardegna;
- impianti sperimentali e stabilimenti vari.

(Approvato).

Art. 20.

Gli ufficiali del Corpo del Genio sono divisi in:

- ruolo ingegneri;
- ruolo assistenti tecnici.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L'organico degli ufficiali del Corpo del Genio è il seguente:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1930

	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti Tecnici
Tenente generale del Genio . . .	1	—
Maggiori generali del Genio . . .	3	—
Colonnelli	12	—
Tenenti colonnelli	27	—
Maggiori	20	—
Capitani	100	22
Subalterni	77	38
	—	—
	240	60
	==	=

(Approvato).

Art. 21.

Corpo di Commissariato.

Il Corpo di Commissariato aeronautico è costituito dagli ufficiali del Commissariato aeronautico ed esercita funzioni logistiche, tecnico-amministrative e contabili per quanto concerne i servizi: cassa, sussistenza, vestiario ed equipaggiamento e casermaggio.

(Approvato).

Art. 22.

Il Corpo di Commissariato comprende:
direzioni territoriali di Commissariato, in ragione di una per ciascuna zona aerea territoriale, con uffici staccati di Commissariato;

due uffici autonomi di Commissariato, uno per l'aeronautica della Sicilia ed uno per l'aeronautica della Sardegna;

depositi e stabilimenti vari.

(Approvato).

Art. 23.

Gli ufficiali del Corpo di Commissariato sono divisi in:

ruolo Commissariato;

ruolo Amministrazione.

I due ruoli hanno carriera distinta. Non è ammesso il passaggio di ruolo.

L'organico degli ufficiali del Corpo di Commissariato è il seguente:

	Ruolo Commiss.	Ruolo Ammin.
Maggiore generale commissario.	1	—
Colonnelli	6	—
Tenenti colonnelli	18	—
Maggiori	16	—
Capitani	74	51
Subalterni	70	92
	—	—
	185	143
	==	==

(Approvato).

Art. 24.

Al servizio sanitario della Regia aeronautica si provvede con gli stabilimenti sanitari del Regio esercito e della Regia marina previi accordi fra i Ministeri interessati.

Per lo speciale servizio sanitario aeronautico funzioneranno altresì: 4 istituti medico legali, depositi e stabilimenti vari della Regia aeronautica.

Tutti i servizi sanitari aeronautici vengono disimpegnati da ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina.

(Approvato).

Art. 25.

Il numero e il grado degli ufficiali medici occorrenti per assicurare il servizio sanitario della Regia aeronautica, sono i seguenti:

Colonnelli	5
Tenenti colonnelli	8
Maggiori	10
Capitani	67
Subalterni	90
	—
	180
	==

(Approvato).

Art. 26.

Gli ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina da assegnarsi ai servizi aeronautici, previi accordi fra i Ministeri interessati, saranno collocati fuori quadro nei ruoli di provenienza e gli assegni e le compe-

tenze loro spettanti saranno corrisposti a carico del bilancio dell'aeronautica per tutto il tempo in cui gli ufficiali vi presteranno servizio.

(Approvato).

Art. 27.

Scuole.

Le scuole comprendono:

- la Scuola di guerra aerea;
- la Regia Accademia aeronautica con scuola di pilotaggio;
- la Scuola di osservazione aerea;
- la Scuola caccia;
- la Scuola bombardamento;
- la Scuola specialisti.

L'ordinamento delle scuole è stabilito con decreto Reale emanato su proposta del Ministero dell'aeronautica col concerto del Ministero delle finanze e dei Ministeri della guerra e della marina per quanto concerne la Scuola di osservazione aerea.

(Approvato).

Art. 28.

All'insegnamento delle materie militari nelle scuole di cui all'articolo precedente, ed alla vigilanza sulle scuole civili di pilotaggio, si provvede con personale militare.

All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con insegnanti civili degli istituti governativi.

(Approvato).

Art. 29.

Oltre gli elementi costitutivi della Regia aeronautica, considerati nella presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituiti all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formati temporaneamente per istruzioni o per speciali necessità, ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo, altri elementi di cui il numero e la costituzione sono stabiliti per decreto Reale.

Per le unità delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia Marina saranno altresì

presi preventivi accordi con il Ministero della guerra e della marina.

(Approvato).

Art. 30.

La suddivisione delle varie unità od enti previsti dalla presente legge, in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, ove non siano in essa specificatamente indicati, sono stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, previ accordi con i Ministeri della guerra e della marina per le unità delle aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.

(Approvato).

Art. 31.

Al servizio della giustizia militare si provvede con i tribunali militari del Regio esercito e della Regia marina.

Il funzionamento di tale servizio è regolato con provvedimento a parte di concerto tra i Ministeri interessati.

(Approvato).

Art. 32.

La scelta degli uomini di truppa della Regia aeronautica sarà fatta dai Distretti militari e dai Depositi del Corpo Reali Equipaggi della marina, rispettivamente per i provenienti dalla leva di terra e di mare, secondo la quota e le modalità stabilite con i Ministeri interessati.

Alla tenuta a ruolo e alla matricola del personale in congedo provvederanno i distretti militari.

Nel caso in cui il personale in congedo della Regia aeronautica sia esuberante ai bisogni, l'eccedenza sarà trasferita nel Regio esercito o nella Regia marina secondo le modalità da determinarsi di concerto fra i Ministeri interessati.

(Approvato).

Art. 33.

Circoscrizione territoriale.

Hanno giurisdizione territoriale:

- a) i Comandi di zona aerea territoriale ed i seguenti enti che da essi dipendono:

le Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni territoriali del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

le Direzioni territoriali di Commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;

i Comandi dei centri di reclutamento e di mobilitazione;

i Comandi degli aeroporti militari;

b) il Comando dell'aeronautica della Sicilia:

il Comando dell'aeronautica della Sardegna ed i seguenti enti che da essi dipendono;
gli Uffici autonomi dei servizi del materiale e degli aeroporti coi relativi magazzini e stabilimenti;

gli Uffici autonomi del demanio coi relativi magazzini e stabilimenti;

gli Uffici autonomi del Commissariato coi relativi magazzini e stabilimenti;

i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione;

i Comandi degli aeroporti militari;

c) le Direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti coi relativi magazzini e stabilimenti.

(Approvato).

Art. 34.

Il territorio di giurisdizione dei Comandi di zona aerea, del Comando di aeronautica della Sicilia, del Comando di aeronautica della Sardegna e delle direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, è stabilito con decreto Reale, previ accordi con il Ministero della guerra o con il Ministero della marina, per quanto concerne le dipendenze dei reparti delle aviazioni per il Regio esercito o per la Regia marina.

Le Direzioni territoriali, fatta eccezione per quella delle costruzioni e degli approvvigionamenti, gli Uffici autonomi ed i Comandi dei centri di reclutamento e mobilitazione, hanno giurisdizione su tutto il territorio della rispettiva zona aerea territoriale e del rispettivo Comando di aeronautica.

Il territorio di giurisdizione di ciascun Comando di aeroporto militare è stabilito dal

Ministero dell'aeronautica su proposta dei Comandi di Z. A. T.

(Approvato).

Art. 35.

Disposizioni generali e transitorie.

I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge.

Sono collocati fuori quadro, con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) il ministro ed il sottosegretario di Stato;
b) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di S. M. ed alle Case militari dei Principi Reali;

c) gli addetti aeronautici;

d) gli osservatori industriali;

e) gli ufficiali destinati alla Commissione suprema di difesa;

f) gli ufficiali allievi presso la Scuola di guerra, l'Istituto superiore di guerra marittima e presso gli istituti e le scuole non appartenenti alla Regia aeronautica, per corsi di durata superiore ai sei mesi;

g) gli ufficiali messi a disposizione di altri Ministeri, in seguito a richiesta di essi, per servizi che abbiano una durata superiore ai sei mesi;

h) gli ufficiali assegnati all'aeronautica coloniale.

Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

(Approvato).

Art. 36.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo navigante — che diventino permanentemente inabili ai servizi di volo, possono essere trasferiti nel ruolo servizi e collocati in soprannumero nel ruolo stesso, qualora non vi sia disponibilità di posti, con le modalità e con i limiti da stabilirsi con le norme di cui all'articolo 13.

(Approvato).

Art. 37.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge gli ufficiali delle Forze Armate invalidi di guerra o per incidenti di volo, riassunti in servizio.

Il numero medio degli ufficiali di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina è stabilito annualmente con la legge del bilancio.

(Approvato).

Art. 38.

La ripartizione degli ufficiali della Regia aeronautica tra i vari enti previsti dalla presente legge è stabilita dal Ministero dell'aeronautica, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi con decreto Reale.

La ripartizione degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina comandati in servizio presso i vari enti previsti dalla presente legge, sarà stabilita con decreto Reale previo concerto tra i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 39.

L'ordinamento e le attribuzioni dei comandi, reparti e servizi della Regia aeronautica sono stabiliti con appositi regolamenti da approvarsi con decreto Reale, previ accordi con i Ministeri della guerra e della marina per quanto concerne le squadriglie del Regio esercito e della Regia marina e per la scuola di osservazione aerea.

(Approvato).

Art. 40.

Annualmente, con la legge del bilancio, verranno assegnati i fondi necessari per mante-

nerne in efficienza le unità e gli enti della Regia aeronautica esistenti, con i relativi servizi accessori ed i materiali di consumo e di mobilitazione nonchè i mezzi per raggiungere gradualmente lo sviluppo delle forze, dei servizi e dei ruoli entro i limiti massimi stabiliti dalla presente legge.

Le variazioni annuali dei ruoli saranno stabilite in sede di bilancio previo concerto tra il Ministero dell'aeronautica e quello per le finanze.

L'organizzazione prevista dalla presente legge per quanto riguarda lo svolgimento, costituzione o trasformazione di unità o di enti, verrà raggiunta gradualmente nei limiti delle disponibilità del bilancio con disposizioni particolari del ministro per l'aeronautica, di concerto con i ministri della guerra e della marina per quanto concerne le aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina.

(Approvato).

Art. 41.

Sino a che la Regia aeronautica non abbia predisposto un congruo numero di piloti degli aerei imbarcati a bordo delle Regie navi, rimane stabilito che gli attuali piloti della Regia marina possono continuare a prestare servizio di volo, venendo gradualmente sostituiti con altrettanti elementi della Regia aeronautica nel termine di anni tre dalla data della presente legge.

(Approvato)

Art. 42.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica » (N. 716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia Aeronautica ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono prorogate fino a tutto l'anno 1933 le sottoindicate disposizioni di carattere transitorio, il cui termine di scadenza è fissato a tutto l'anno 1930:

1° articolo 16 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, in base al quale le cariche di capo e di sottocapo di stato maggiore potranno essere conferite ad ufficiali generali e superiori, di grado inferiore a quello stabilito dalla legge stessa;

2° articolo 97 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, modificato dal Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale la permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento potrà essere irrodotta a due terzi;

3° articolo 12 del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1278, in base al quale l'ufficiale che non abbia potuto conseguire, a suo turno, l'avanzamento, perchè non in possesso del requisito della permanenza minima presso i reparti di impiego, riprenderà, allorchè promosso, la sede di anzianità ed il posto di ruolo che avrebbe assunto qualora la promozione fosse stata tempestivamente effettuata;

4° articolo 95 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, riguardante le modalità di effettuazione del computo per le promozioni per merito straordinario ed a scelta;

5° articolo 98 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, col quale viene data al ministro della aeronautica la facoltà di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli ufficiali della

Regia aeronautica con criterio discrezionale in relazione alle esigenze del servizio;

6° articolo 12 della legge 20 giugno 1930, n. 958, per la parte relativa alla facoltà accordata al ministro dell'aeronautica di ricoprire i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale della Regia aeronautica, con criterio discrezionale, secondo le reali esigenze del servizio.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuove norme sulla censura teatrale » (N. 712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nuove norme sulla censura teatrale ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo Stampato N. 712.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state approvate, sotto il riflesso della morale e dell'ordine pubblico, dal Ministero dell'Interno, al quale saranno comunicate.

Il ministro può sentire il parere di una speciale Commissione composta dal capo della polizia, che la convoca e la presiede, da un rappresentante del ministro dell'educazione nazionale, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito nazionale fascista, dal capo della divisione Polizia amministrativa, da un rappresen-

tante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.

In via normale, la decisione del Ministero sarà presa in un termine non superiore a quindici giorni.

(Approvato).

Art. 2.

La concessione della licenza prevista dall'articolo 67 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione teatrale, che si intende rappresentare o declamare, munito del provvedimento ministeriale con cui la produzione è stata approvata.

Il prefetto può, per contingenze locali, vietare la rappresentazione di qualunque produzione.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere subito dato avviso al prefetto ed al Ministero.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI.

Art. 3.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'articolo 1.

Esse saranno comunicate al prefetto della provincia, dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate dopo la entrata in vigore della presente legge. Il prefetto ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Ove il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.

Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al ministro dell'interno, che decide, sentita la Commissione di cui all'articolo 1.

Il ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 2.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 72 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati » (N. 717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 717.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'articolo 14 della convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare » (N. 719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Il ministro per gli affari esteri non darà corso nei riguardi dei funzionari appartenenti al ruolo diplomatico-consolare alle pratiche stabilite dall'articolo 3 del Regio decreto-legge

23 ottobre 1925, n. 2006, per la concessione del Regio assentimento, qualora il matrimonio sia progettato con persona non in possesso della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20 ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo Stampato N. 609.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle colonie « Tripolitania e Cirenaica » accertate nell'esercizio 1919-20 per la competenza, dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo delle dette colonie, in L. 260.540.642,18
delle quali furono riscosse 204.840.232,32

e rimasero da riscuotere L. 55.700.409,86

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle colonie suddette accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 266,494.574,52
delle quali furono pagate 112.227.799,38

e rimasero da pagare L. 154.266.775,14

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 29.038.275,93
delle quali furono riscosse 11.487.158,69

e rimasero da riscuotere L. 17.551.117,24

(Approvato).

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1918-19, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 193.378.541,86
delle quali furono pagate 45.546.603,30

e rimasero da pagare L. 147.831.938,56

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1919-20 (art. 1)	L.	55.700.409,86
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3)		17.551.117,24
Somme rimosse e non versate		2.262.012,99
<hr/>		
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1920	L.	75.513.540,09
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi del bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1919-20 (art. 2)	L.	154.266.775,14
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4)		147.831.938,56
<hr/>		
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1920	L.	302.098.713,70
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 7.

Nel bilancio della spesa della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1919-20, sono istituiti i seguenti articoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato :

Art. 165-ter. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue e di residui eliminati per perenzione amministrativa, nonchè per compensare entrate rimaste da riscuotere, ma in seguito riconosciute inesigibili », lire 5.476.540,95.

Art. 165-quater. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio (decreto-legge 13 giugno 1918, n. 1051) », lire 33.015.665,76.

(Approvato).

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle Ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione predetta, come segue :

Tripolitania:

Entrate accertate	L.	2.943.743,23
delle quali furono rimosse		2.271.823,09
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	671.920,14
<hr/> <hr/>		

Cirenaica:

Entrate accertate	L.	785.856,64
delle quali furono riscosse		593.449,54
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	192.407,10
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, come appresso:

Tripolitania	L:	2.943.743,23
Cirenaica		785.856,64

Totale	L.	3.729.599,87
		<hr/> <hr/>

le quali sono state interamente pagate.

(Approvato).

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1918-19, restano determinate, come dal conto consuntivo, come segue:

Tripolitania	L.	94.220,72
Cirenaica		60.682,31

Totale	L.	154.903,03
		<hr/> <hr/>

le quali sono state interamente riscosse.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 » (N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto con-

suntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario, legge lo Stampato N. 610.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1920-21.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in L. 117.601.174,08

delle quali furono riscosse 103.682.039,80

e rimasero da riscuotere L. 13.919.134,28

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 121.588.643,38

delle quali furono pagate 70.255.403,70

e rimasero da pagare L. 51.333.239,68

(Approvato).

Art. 3.

I residui attivi accertati col consuntivo dell'esercizio precedente, in L. 35.375.172,05

sono diminuiti per migliori accertamenti nell'esercizio 1920-1921, di 3.979.003,82

e rimangono stabiliti, in L. 31.396.168,23

di cui riscosse 17.147.308,25

rimaste da riscuotere L. 14.248.859,98

(Approvato).

Art. 4.

I residui passivi accertati col consuntivo precedente, in L. 175.923.577,16

sono diminuiti per migliore accertamento durante l'esercizio 1920-21, di 7.966.473,12

e rimangono stabiliti, in L. 167.957.104,04

di cui pagate 20.826.965,61

rimaste da pagare L. 147.130.138,43

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 1)	L.	13.919,134,28
somme rimaste da riscuote in conto degli esercizi precedenti (art. 3)		14.248.859,98
somme riscosse e non versate		164.443,49
Residui attivi al 30 giugno 1921	L.	28.332.437,75
		=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 2)	L.	51.333.239,68
somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4)		147.130.138,43
Residui passivi al 30 giugno 1921	L.	198.463.378,11
		=====

(Approvato).

Art. 7.

Ai sensi degli articoli n. 74-*bis* e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1920-21, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 112-*bis*. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », lire 3.000.000.

Articolo n. 112-*ter*. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 11.745.978,68.

(Approvato).

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

in	L.	4.581.439,05
delle quali furono riscosse		4.174.566,76
e rimasero da riscuotere	L.	406.872,29
		=====

(Approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 4.581.439,05 che furono interamente pagate.

(Approvato).

Art. 10.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 671.920,14.

(Approvato).

Art. 11.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio 1920-21, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 8)	L.	406.872,29
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi anteriori (art. 10)		671.920,14
		<hr/>
Totale dei residui attivi	L.	1.078.792,43
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1921-22.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della

Colonia, in	L.	148.513.119,54
delle quali furono riscosse		146.997.633,34
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	1.515.486,20
		=====

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i

risultati del conto consuntivo, in	L.	151.392.828,82
delle quali furono pagate		91.675.501,91
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	59.717.326,91
		=====

(Approvato).

Art. 14.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, in base ai risultati del conto

consuntivo, in	L.	32.112.234,97
delle quali furono riscosse		27.264.577,80
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	4.847.657,17
		=====

(Approvato).

Art. 15.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 199.363.466,05
 delle quali furono pagate 33.613.954,89

e rimasero da pagare L. 165.749.511,16

=====

(Approvato).

Art. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, giusta risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

 somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 12) L. 1.515.486,20
 somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 14) 4.847.657,17
 somme riscosse e non versate 931.012,34

Residui attivi al 30 giugno 1922 L. 7.294.155,71

=====

(Approvato).

Art. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

 somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 13) L. 59.717.326,91
 somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 15) 165.749.511,16

Residui passivi al 30 giugno 1922 L. 225.466.838,07

=====

(Approvato).

Art. 18.

Ai sensi degli articoli n. 74-bis e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, all'articolo 116-bis del bilancio della Tripolitania « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi ecc. », per l'esercizio finanziario 1921-22, è iscritta la somma di lire 6.329.137,49.

(Approvato).

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza

propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	5.736.756,38
delle quali furono riscosse		4.613.636,78
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	1.123.119,60
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in

	L.	5.736.756,38
delle quali furono pagate		5.536.756,38
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	200.000 —
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 21.

I residui attivi delle ferrovie predette, vengono stabiliti al 30 giugno 1922, in base ai risultati del conto consuntivo, nella somma di lire 1.123.119,60 per somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio (art. 19).

(Approvato).

Art. 22.

I residui passivi del bilancio predetto, vengono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, in lire 200.000, per somme non pagate in conto della competenza dell'esercizio (art. 20).

(Approvato).

ESERCIZIO 1922-23.

Art. 23.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1922-23 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in

	L.	147.563.466,17
delle quali furono riscosse		145.674.802,47
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	1.888.663,70
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 24.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in

	L.	179.924.512,21
delle quali furono pagate		95.663.074,26
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	84.261.437,95
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 25.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	9.743.562,55
delle quali furono rimosse		5.735.266,99
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	4.008.295,56
		=====

(Approvato).

Art. 26.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	195.555.198,87
delle quali furono pagate		43.767.417,98
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	151.787.780,89
		=====

(Approvato).

Art. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 23)	L.	1.888.663,70
somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 25)		4.008.295,56
somme rimosse e non versate		239.005,70
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1923	L.	6.135.964,96
		=====

(Approvato).

Art. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23 sono stabiliti, giusta risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 24)	L.	84.261.437,95
somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 26)		151.787.780,98
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1923	L.	236.049.218,93
		=====

(Approvato).

Art. 29.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1922-23, per la competenza

propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 7.277.294,43
delle quali furono riscosse 4.540.185,26

e rimasero da riscuotere L. 2.737.109,17

(Approvato).

Art. 30.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 7.277.294,43
delle quali furono pagate 2.121.664 —

e rimasero da pagare L. 5.155.630,43

(Approvato).

Art. 31.

I residui attivi delle ferrovie predette, restano stabiliti al 30 giugno 1923 in base ai risultati del conto consuntivo, in lire 2.737.109,17 per somme rimaste da riscuotere nel conto della competenza (art. 29).

(Approvato).

Art. 32.

I residui passivi delle ferrovie medesime, restano stabiliti, al 30 giugno 1923, in base ai risultati del conto consuntivo, in lire 5.155.630,43 per somme rimaste da pagare nel conto della competenza (art. 30).

(Approvato).

ESERCIZIO 1923-24.

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in L. 235.182.998,95
delle quali furono riscosse 227.455.261,30

e rimasero da riscuotere L. 7.727.737,65

(Approvato).

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 239.262.039,68
delle quali furono pagate 193.629.858,39

e rimasero da pagare L. 45.632.181,29

(Approvato).

Art. 35.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 8.730.974,77
 delle quali furono rimosse 4.390.326,41
 e rimasero da riscuotere L. 4.340.648,36
 =====

(Approvato).

Art. 36.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 234.565.188,01
 delle quali furono pagate 107.702.635,47
 e rimasero da pagare L. 126.862.552,54
 =====

(Approvato).

Art. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:
 somme rimaste da riscuote in conto competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 33) L. 7.727.737,65
 somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 35) 4.340.648,36
 somme rimosse e non versate 1.126.223,68
 Residui attivi al 30 giugno 1924 L. 13.194.609,69
 =====

(Approvato).

Art. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:
 somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 34) L. 45.632.181,29
 somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 36) 126.862.552,54
 Residui passivi al 30 giugno 1924 L. 172.494.733,83
 =====

(Approvato).

Art. 39.

Ai sensi degli articoli nn. 74-bis e 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918,

n. 1051, all'articolo n. 112-*ter* del bilancio della Tripolitania « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc. » per l'esercizio finanziario 1923-24, è iscritta la somma di lire 5.000.000; ed all'articolo n. 112-*bis* « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. » è iscritta la somma di lire 3.666.377,72.

(Approvato).

Art. 40.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.	6.627.849,88
delle quali furono riscosse	4.630.654,77
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	1.997.195,11
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 41.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L.	6.627.849,88
delle quali furono pagate	2.956.771,25
	<hr/>
e rimasero da pagare L.	3.671.078,63
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 42.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23, per le ferrovie predette, restano determinate in base ai risultati del conto consuntivo, in L.	4.160.112,45
delle quali furono riscosse	2.538.352,96
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	1.621.759,49
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 43.

I residui attivi delle ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1924, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

somme rimaste da riscuotere in conto competenza (art. 40) L.	1.997.195,11
somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 42)	1.621.759,49
	<hr/>
Totale dei residui attivi L.	3.618.954,60
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 44.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, nel bilancio delle ferrovie predette, restano stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 5.155.630,43
 delle quali furono pagate. 1.887.078,32

e rimasero da pagare. L. 3.268.552,11

=====

(Approvato).

Art. 45.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 41). L. 3.671.078,63
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 44). 3.268.552,11

Totale dei residui passivi. L. 6.939.630,74

=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1924-25.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in. L. 231.610.177,04
 delle quali furono riscosse. 173.922.532,83

e rimasero da riscuotere. L. 57.687.644,21

=====

(Approvato).

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 250.514.663,52
 delle quali furono pagate. 186.505.074,36

e rimasero da pagare 64.009.589,16

=====

(Approvato).

Art. 48.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 22.963.168,47
 delle quali furono riscosse. 6.496.917,81
 e rimasero da riscuotere. L. 16.466.250,66
 =====

(Approvato).

Art. 49.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 163.358.806,13
 delle quali furono pagate. 73.769.396,20
 e rimasero da pagare. L. 89.589.409,93
 =====

(Approvato).

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 46) L. 57.687.644,21
 Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 48). 16.466.250,66
 Somme riscosse e non versate. 1.109.129,41
 Residui attivi al 30 giugno 1925. L. 75.263.024,28
 =====

(Approvato).

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo nelle seguenti somme:
 Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 47). L. 64.009.589,16
 Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 49). 89.589.409,93
 Residui passivi al 30 giugno 1925. L. 153.598.999,09
 =====

(Approvato).

Art. 52.

Ai sensi degli articoli n. 74-bis e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale

13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania, per l'esercizio 1924-25, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. n. 76. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. L. 7.272.724,80

Art. n. 77. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio 26.000.000 —
=====

(Approvato).

Art. 53.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 5.777.469,12
delle quali furono riscosse. 4.231.965,42

e rimasero da riscuotere. L. 1.545.503,70
=====

(Approvato).

Art. 54.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 5.772.973,10
delle quali furono pagate. 2.518.343,25

e rimasero da pagare. L. 3.254.629,85
=====

(Approvato).

Art. 55.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24, per le ferrovie predette, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in. L. 5.496.690,37
delle quali furono riscosse. 3.203.999,81

e rimasero da riscuotere. L. 2.292.690,56
=====

(Approvato).

Art. 56.

I residui attivi delle ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1925, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (art. 53) L. 1.545.503,70

Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 55). 2.292.690,56

Somme riscosse e non versate. 1.451.773,77

Totale dei residui attivi. L. 5.289.968,03
=====

(Approvato).

Art. 57.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24, nel bilancio delle ferrovie predette, restano stabilite,	
in	L. 6.939.630,74
delle quali furono pagate	3.414.263,11
	<hr/>
e rimasero da pagare.	L. 3.525.367,63
	=====
(Approvato).	

Art. 58.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano stabiliti, come appresso:	
Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 54)	3.254.629,85
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 57).	3.525.367,63
	<hr/>
	L. 6.779.997,48
	=====
(Approvato).	

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 » (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consun-

tivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 611.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ESERCIZIO 1920-21.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in L. 127.463.065,58
delle quali furono riscosse. 107.091.252,92

e rimasero da riscuotere. L. 20.371.812,66
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 129.612.330,72
delle quali furono pagate. 71.924.757,83

e rimasero da pagare. L. 57.687.572,89
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 41.036.523,28
delle quali furono riscosse. 15.666.191,20

e rimasero da riscuotere. L. 25.370.332,08
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1919-20 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 124.924.026,64
delle quali furono pagate. 15.389.865,33

e rimasero da pagare L. 109.534.161,31
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 1)	L.	20.371.812,66
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3)		25.370.332,08
Somme riscosse e non versate		4.160.354,17
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1921.	L.	49.902.498,91
		=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 2).	L.	57.687.572,89
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4)		109.534.161,31
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1921.	L.	167.221.734,20
		=====

(Approvato).

Art. 7.

Ai sensi degli articoli 74-*bis* e 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1920-21, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. 105. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc.	L.	3.000.000 —
Art. 106. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio		600.382,53
		=====

(Approvato).

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo.

.	L.	916.806,70
delle quali furono riscosse.		569.522,46
		<hr/>
e rimasero da riscuotere.	L.	347.284,24
		=====

(Approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in lire 916.806,70, che risultano interamente pagate.

(Approvato).

Art. 10.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1919-20, restano determinate in lire 192.407,10.

(Approvato).

Art. 11.

I residui attivi delle ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1921, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 8)	L.	347.284,24
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 10).		192.407,10
		<hr/>
Totale dei residui attivi.	L.	539.691,34
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1921-22.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1921-22 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia,

in	L.	162.830.681,30
delle quali furono riscosse.		148.221.822,26
		<hr/>
e rimasero da riscuotere.	L.	14.608.859,04
		=====

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in

.	L.	165.417.693,34
delle quali furono pagate.		90.885.184,78
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	74.532.508,56
		=====

(Approvato).

Art. 14.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1920-21 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	52.482.841,07
delle quali furono rimosse.		36.357.779,77
		<hr/>
e rimasero da riscuotere.	L.	16.125.061,30
		=====

(Approvato).

Art. 15.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1920-21, quali risultano dal conto consuntivo restano determinate, in.	L.	167.215.064,32
delle quali furono pagate.		21.811.091,13
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	145.403.973,19
		=====

(Approvato).

Art. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario (art. 12).	L.	14.608.859,04
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 14).		16.125.061,30
Somme rimosse e non versate.		8.908.957,14
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1922.	L.	39.642.877,48
		=====

(Approvato).

Art. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario (art. 13).	L.	74.532.508,56
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 15).		145.403.973,19
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1922.	L.	219.936.481,75
		=====

(Approvato).

Art. 18.

Ai sensi dell'articolo n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto

1915, n. 1363, nell'articolo 114 del bilancio della Cirenaica « accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc., per l'esercizio finanziario 1921-22 » è iscritta la somma di lire 8.176.413,64.

(Approvato).

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in lire 1.196.820,89 le quali furono interamente rimosse.

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.	1,196.820,89
delle quali furono pagate.	970.423,83
e rimasero da pagare. L.	<u>226.397,06</u>
	=====

(Approvato).

Art. 21.

I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, vengono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nella somma di lire 226.397,06, per somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio (art. 20).

(Approvato).

ESERCIZIO 1922-23.

Art. 22.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1922-23, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in. L.	135.492.748,98
delle quali furono rimosse.	127.355.962,56
e rimasero da riscuotere. L.	<u>8.136.786,42</u>
	=====

(Approvato).

Art. 23.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in L.	158.681.615,87
delle quali furono pagate.	100.413.840,28
e rimasero da pagare. L.	<u>58.267.775,59</u>
	=====

(Approvato).

Art. 24.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22, restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	43.886.403,81
delle quali furono rimosse.		17.772.457,03
		<hr/>
e rimasero da riscuotere.	L.	26.113.946,78
		=====

(Approvato).

Art. 25.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1921-22, restano determinate, in	L.	200.991.141,19
delle quali furono pagate.		40.238.025,46
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	160.753.115,73
		=====

(Approvato).

Art. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 22).	L.	8.136.786,42
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 24).		26.113.946,78
Somme rimosse e non versate.		13.459.465,39
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1923.	L.	47.710.198,59
		=====

(Approvato).

Art. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 23).	L.	58.267.775,59
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 25).		160.753.115,73
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1923.	L.	219.020.891,32
		=====

(Approvato).

Art. 28.

Ai sensi degli articoli n. 74-bis e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, all'articolo 80-bis del bilancio della Cirenaica « Fondo di riserva costi-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1930

tuito dagli avanzi del bilancio » per l'esercizio finanziario 1921-22, è iscritta la somma di lire 9.114.316,96 ed all'articolo n. 80-IV « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. », è scritta la somma di lire 2.000.000.

(Approvato).

Art. 29.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1922-23, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano del conto consuntivo, in. L. 1.267.220,41
delle quali furono riscosse. 857.733,69
e rimasero da riscuotere. L. 409.486,72
=====

(Approvato).

Art. 30.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1922-23, per competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 1.267.220,41
delle quali furono pagate. 643.400,92
e rimasero da pagare. L. 623.819,49
=====

(Approvato).

Art. 31.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1921-22, nel bilancio delle ferrovie della Cirenaica, restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 100.000.

(Approvato).

Art. 32.

I residui attivi delle ferrovie predette, alla chiusura dell'esercizio 1922-23, vengono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio (art. 29). L. 409.486,72
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 31). L. 100.000 —
Somme riscosse e non versate. 64.654,10
Totale dei residui attivi. L. 574.140,82
=====

(Approvato).

Art. 33.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1921-22, nel bilancio delle ferrovie della Cirenaica, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in lire 100.000.

(Approvato).

Art. 34.

I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1922-23, vengono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio (art. 30)	L.	623.819,49
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 33)		100.000 —
		<hr/>
Totale dei residui passivi.	L.	723.819,49
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1923-24.

Art. 35.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in

	L.	242.150.955,02
delle quali furono riscosse.		224.982.593,57
		<hr/>

e rimasero da riscuotere.	L.	17.168.361,45
		=====

(Approvato).

Art. 36.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in:

	L.	248.363.594,72
delle quali furono pagate.		151.091.967,58
		<hr/>

e rimasero da pagare.	L.	97.271.627,14
		=====

(Approvato).

Art. 37.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23, restano determinate in base ai risultati del conto consuntivo, in:

	L.	53.394.471,45
delle quali furono riscosse.		28.221.602,47
		<hr/>

e rimasero da riscuotere.	L.	25.172.868,98
		=====

(Approvato).

Art. 38.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in.	L.	218.492.524,48
delle quali furono pagate.		59.098.887,83
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	159.393.636,65
		<hr/>

(Approvato).

Art. 39.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 35).		17.168.361,45
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 37).		25.172.868,98
Somme riscosse e non versate.		12.648.963,28
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1924.	L.	54.990.193,71
		<hr/>

(Approvato).

Art. 40.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 36).	L.	97.271.627,14
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 38).		159.393.636,65
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1924.	L.	256.665.263,79
		<hr/>

(Approvato).

Art. 41.

Ai sensi degli articoli n. 74-bis e n. 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1923-24, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Art. n. 78-IV. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc.	L.	2.000.000 —
Art. n. 78-V. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio.		8.292.488,33
		<hr/>

(Approvato).

Art. 42.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in. L.	4.246.477,57
delle quali furono riscosse.	2.321.724,20
	<hr/>
e rimasero da riscuotere. L.	1.924.753,37
	=====

(Approvato).

Art. 43.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L.	4.246.477,57
delle quali furono pagate.	776.172,80
	<hr/>
e rimasero da pagare. L.	3.470.304,77
	=====

(Approvato).

Art. 44.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23, per le ferrovie predette, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in. L.	574.140,82
delle quali furono riscosse.	113.864,65
	<hr/>
e rimasero da riscuotere. L.	460.276,17
	=====

(Approvato).

Art. 45.

I residui attivi delle ferrovie predette, vengono stabiliti, al 30 giugno 1924, giusta i risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 42) L.	1.924.753,37
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 44).	460.276,17
Somme riscosse e non versate.	84.525,55
	<hr/>
Totale dei residui attivi. L.	2.469.555,09
	=====

(Approvato).

Art. 46.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1922-23, nel bilancio delle ferrovie predette, restano stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L.	723.819,49
delle quali furono pagate.	10.456,41
	<hr/>
e rimasero da pagare. L.	713.363,08
	=====

(Approvato).

Art. 47.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 43) L.	3.470.304,77
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 46)	713.363,08
	<hr/>
L.	4.183.667,85
	=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1924-25.

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo della Colonia, in L.

264.369.851,47	
delle quali furono riscosse L.	133.403.591,57
	<hr/>
e rimasero da riscuotere. L.	130.966.259,90
	=====

(Approvato).

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L.

347.269.754,98	
delle quali furono pagate. L.	210.312.149,50
	<hr/>
e rimasero da pagare. L.	136.957.605,48
	=====

(Approvato).

Art. 50.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	75.369.270,89
delle quali furono riscosse.		19.292.608,16
		<hr/>
e rimasero da riscuotere.	L.	56.076.662,73
		=====

(Approvato).

Art. 51.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24, restano determinate, giusta le risultanze del conto consuntivo, in	L.	194.144.437,46
delle quali furono pagate.		87.746.697,29
		<hr/>
e rimasero da pagare.	L.	106.397.740,17
		=====

(Approvato).

Art. 52.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 48).	L.	130.966.259,90
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 50).		56.076.662,73
Somme riscosse e non versate.		19.429.519,69
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1925.		206.472.442,32
		=====

(Approvato).

Art. 53.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, in base alle risultanze del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 49).	L.	136.957.605,48
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 51).		106.397.740,17
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1925.	L.	243.355.345,65
		=====

(Approvato).

Art. 54.

Ai sensi degli articoli 74-bis e 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1363, modificato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1918,

n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Cirenaica, per l'esercizio 1924-25, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 69-ter. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. », lire 4.351.848,64.

Articolo 69-quater. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 34.000.000.

(Approvato).

Art. 55.

Sono approvate le variazioni introdotte nel bilancio 1924-25, riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza.

(Approvato).

Art. 56.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.

2.144.306,14

delle quali furono riscosse.

677.275,40

e rimasero da riscuotere. L.

1.467.030,74

=====

(Approvato).

Art. 57.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo:

in L.

2.144.306,14

delle quali furono pagate.

1.495.142,18

e rimasero da pagare. L.

649.163,96

=====

(Approvato).

Art. 58.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24, per le ferrovie predette, restano determinate:

in L.

2.469.555,09

delle quali furono riscosse.

186.831,80

e rimasero da riscuotere. L.

2.282.723,29

=====

(Approvato).

Art. 59.

I residui attivi delle ferrovie predette vengono stabiliti, al 30 giugno 1925, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 56)	L.	1.467.030,74
Somme da riscuotere in conto dei residui degli esercizi anteriori (art. 58).		2.282.723,29
		<hr/>
Totale dei residui attivi.	L.	3.749.754,03
		=====

(Approvato).

Art. 60.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24, nel bilancio delle ferrovie predette, restano stabilite:

in	L.	4.183.667,85
delle quali furono pagate.		6.354,46
		<hr/>
e rimase da pagare.	L.	4.177.313,39
		=====

(Approvato).

Art. 61.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano stabiliti come appresso:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio (art. 57).	L.	649.163,96
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi anteriori (art. 60).		4.177.313,39
		<hr/>
Totale	L.	4.826.477,35
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Antona Traversi, Artom.

Baccelli Alfredo, Bastianelli, Bazan, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Canevari, Carletti, Casanova, Casertano, Cassis, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Chersi, Cito Filomarino, Conci, Concini, Cossilla.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Bono, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Vico.

Einaudi.

Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Garbasso, Garofalo, Garroni, Ginori Conti, Gonzaga, Grippo, Guaccero, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli, Luiggi.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Messedaglia, Miari de Cuman, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nasini, Nuvoloni.

Orsi.

Padulli, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Pericoli, Perla, Pironti, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Romeo Nicola, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, Santucci, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Silj, Simonetta, Siriani, Soderini, Spirito.

Tamborino, Tassoni, Tofani, Tolomei, Torraca, Torre, Treccani.

Vaccari, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Volterra.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili (710):

Senatori votanti 159

Favorevoli 144

Contrari 15

Il Senato approva.

Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei Carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio (704):

Senatori votanti 159

Favorevoli 149

Contrari 10

Il Senato approva.

Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito (706):

Senatori votanti 159

Favorevoli 146

Contrari 13

Il Senato approva.

Obbligatorietà della istruzione premilitare (707):

Senatori votanti 159

Favorevoli 145

Contrari 14

Il Senato approva.

Nuovo ordinamento della Regia aeronautica (663):

Senatori votanti 159

Favorevoli 144

Contrari 15

Il Senato approva.

Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica (716):

Senatori votanti 159

Favorevoli 147

Contrari 12

Il Senato approva.

Nuove norme sulla censura teatrale (712):

Senatori votanti 159

Favorevoli 145

Contrari 14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1930

Approvazione della Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati (717):

Senatori votanti	159
Favorevoli	149
Contrari	10

Il Senato approva.

Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare (719):

Senatori votanti	159
Favorevoli	148
Contrari	11

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-1920 (609):

Senatori votanti	159
Favorevoli	145
Contrari	14

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 (610):

Senatori votanti	159
Favorevoli	147
Contrari	12

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 (611):

Senatori votanti	159
Favorevoli	147
Contrari	12

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali » (N. 714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo Stampato N. 714.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. La relazione che ho avuto l'onore di presentare a nome dell'Ufficio centrale propone la integrale approvazione di questo provvido disegno di legge. Tuttavia l'Ufficio centrale ha creduto di rivolgere al Governo due raccomandazioni che confido saranno accettate, come quelle che meglio e più presto faranno raggiungere l'intento che questo disegno di legge si prefigge.

La prima delle raccomandazioni è rivolta all'onorevole ministro delle comunicazioni, ed è intesa ad ottenere, per il trasporto della materia prima che è una materia assai povera, una tariffa ridotta a piccola velocità, differenziando la tariffa per i trasporti della merce grezza da quella della merce lavorata, che può sopportare una tariffa più elevata.

L'altra raccomandazione è diretta all'onorevole ministro delle finanze per ottenere l'applicazione della tassa scambio in una misura inferiore a quella che viene applicata oggi, e che è insostenibile.

A queste due raccomandazioni mi permetto aggiungerne ora un'altra a nome dell'Ufficio centrale. Ed è questa: che la carta di autorizzazione per la raccolta delle piante di cui all'articolo 2 del disegno di legge venga dal podestà rilasciata gratuitamente, e ciò per non aggravare ulteriormente la materia prima che, come ho detto, è assai povera.

Con queste osservazioni, che io confido saranno accolte favorevolmente dagli onorevoli ministri, non mi resta che di raccomandare vivamente al Senato di voler approvare il disegno di legge.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Mentre approvo questa legge per quanto riguarda gli erboristi, avrei qualche raccomandazione da rivolgere per quanto riguarda i coltivatori e raccoglitori delle piante officinali. Io trascorro una parte dell'anno sulle Alpi Marittime della provincia d'Imperia. Su queste Alpi nascono e crescono delle piante officinali. Ora è ammesso che, senza alcuna autorizzazione, la gente povera possa raccogliere queste piante e venderle ai distillatori. Secondo la legge adesso questa povera gente dovrà domandare una autorizzazione, che poi dalla legge non si capisce bene che cosa sia. Pare che debba portar la firma del sindacato, del podestà, o che so io. Insomma un po' di complicazione, trattandosi di contadini.

Su queste montagne il terreno è povero: richiede molto lavoro mentre produce poco.

Attualmente, vista la poca produzione del terreno, la gente emigra e le terre sono in gran parte abbandonate benchè il sistema di cultura sia a mezzadria. Anche i piccoli proprietari qualche volta abbandonano la terra perchè le tasse sono talmente alte che la produzione non è sufficiente. Si stava appunto in questi anni studiando la possibilità di migliorare questo stato di cose e si era cominciato a coltivare qualche pianta officinale.

Finora dunque c'era la libertà di raccolta di queste piante e si era cominciato a lavorare; invece con questa legge si sono poste delle restrizioni perchè si rende necessaria una domanda e anche il parere del sindacato; e non so quante altre cose occorrono per avere l'autorizzazione. Bisogna pensare che il contadino di montagna è semplice e tutto questo naturalmente complica le cose e rappresenta un intralcio per lui: finirà con lo spaventarsi e non coltiverà più le piante. Quindi io raccomanderei di semplificare tutto ciò, e questo si potrebbe fare col regolamento, ci si potrebbe limitare alla domanda diretta al podestà e poi il podestà potrebbe farla firmare da chi vuole. Occorre non seccare il contadino di montagna che ha altro da fare che non preparare delle domande.

Io chiedo quindi che voi semplifichiate il più possibile e che tutto si limiti a una domanda diretta al podestà. Il podestà penserà

poi al resto. Ma poichè io credo che converrebbe incoraggiare quelle coltivazioni, vi domando se non sarebbe il caso di istituire dei premi di incoraggiamento. Queste sono le raccomandazioni che io dovrei fare.

MARESCALCHI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARESCALCHI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Anzitutto dichiaro all'onorevole relatore che per quello che riguarda il Ministero dell'agricoltura la sua raccomandazione, che è la terza in ordine di numero, ma è del pari di grande importanza, viene accettata. La carta di autorizzazione sarà gratuita. Per quanto poi riguarda gli altri Ministeri io non sono autorizzato a rispondere; tuttavia mi auguro che abbiano ad accogliere le raccomandazioni che l'onorevole relatore ha fatto.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole senatore Amero D'Aste, credo di poterlo tranquillizzare completamente, perchè i poveri raccoglitori di erbe officinali non avranno un danno, ma anzi troveranno nella valorizzazione di queste erbe, portata dalla legge, un maggiore compenso. E non avranno disturbi, perchè noi non pretendiamo ch'essi nemmeno scrivano la domanda: essi non hanno che da presentarsi al podestà a chiedere la carta di autorizzazione. Perchè questa carta di autorizzazione? L'onorevole senatore Amero D'Aste sa che finora si faceva del vero vandalismo su questo patrimonio del paese, paese mediterraneo ricchissimo di erbe officinali, di erbe ad oli essenziali, ecc.; si faceva del vandalismo fino al punto che nelle montagne dell'Abruzzo la famosa *gentiana lutea*, ricercatissima, non c'è più, perchè chi andava a raccogliercela strappava l'intera pianta. E così dell'artemisia, dell'assenzio, che si trovava nella valle di Aosta e ora siamo costretti a importare dalla Svizzera. C'erano queste piante, ma si è strappato tutto, si è distrutto tutto; non si ha riguardo neppure ai piccoli fiori montani, nemmeno per esempio all'edelweis.

Ebbene noi vogliamo semplicemente che coloro che raccolgono le erbe dimostrino almeno di conoscere quelle piante per le quali essi stanno lavorando e guadagnandosi onestamente la vita.

Non occorre alcuna domanda, essi non hanno che da presentarsi al podestà, e soltanto per potere essere sicuri che questi richiedenti hanno la capacità tecnica necessaria si è stabilito che venga richiesto il parere della Federazione agricoltori.

Del resto Ella comprende bene, onorevole senatore Amero D'Aste, che il podestà non può essere enciclopedico. Ecco perchè abbiamo creduto opportuno introdurre questa garanzia. Io l'assicuro che noi non daremo il minimo disturbo ai raccoglitori di erbe che sono i più preziosi nostri alleati. Noi abbiamo voluto soltanto che non si faccia scempio delle erbe aromatiche e officinali che possono costituire una vera ricchezza e che daranno indubbiamente origine a un'industria molto buona, che speriamo feconda di ottimi risultati per il nostro paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO
DELLE PIANTE OFFICINALI.

Art. 1.

Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista.

Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, udita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La carta di autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore e viene rilasciata dal Podestà, su parere dell'Associazione sindacale fascista a cui il richiedente appartiene.

Con il regolamento per la esecuzione della

presente legge verranno stabilite le condizioni per poter ottenere la carta di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 3.

La carta di autorizzazione, oltrechè dal Podestà, deve essere firmata dal rappresentante dell'Associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonchè l'epoca e le modalità per la raccolta medesima, secondo quanto verrà disposto con decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura e foreste, udita la Commissione consultiva di cui all'articolo 10. La conformità delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto è stabilito dal competente Ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a ciò avuto la delega dalla Commissione anzidetta.

(Approvato).

Art. 4.

La carta di autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità ed agenti preposti all'applicazione della presente legge. La mancanza di essa, da parte del raccoglitore, è punita con una ammenda da lire 100 a lire 1000, che, in caso di recidiva, è aumentata sino alla metà del suo ammontare.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque arreca danni alle piante di cui all'articolo 1° è soggetto, qualora il fatto non sia considerato reato più grave da altre disposizioni di legge, all'ammenda da lire 50 a lire 500.

(Approvato).

Art. 6.

Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 2, abbia superato gli esami finali.

(Approvato).

Art. 7.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse.

Tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.

Il diploma sarà registrato presso l'Ufficio del comune o dei comuni nei quali l'erborista intende svolgere la propria attività. Gli uffici stessi comunicheranno alle rispettive Regie prefetture le registrazioni avvenute.

Nulla è innovato a quanto dispone, riguardo alla vendita delle piante officinali e dei loro prodotti, a dose e forma di medicamento, l'articolo 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni sull'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie.

(Approvato).

Art. 8.

Le contravvenzioni agli articoli 6 e 7 sono punite con un'ammenda da lire 50 a lire 1000.

In caso di recidiva, la pena è aumentata sino alla metà e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.

(Approvato).

Art. 9.

Non è considerato erborista nè raccoglitore, agli effetti della presente legge, chi distilla piante acquistate da raccoglitori, nè chi detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita dall'elenco che sarà approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(Approvato).

COMMISSIONE CONSULTIVA
PER LE PIANTE OFFICINALI.

Art. 10.

È costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione consul-

tiva per le piante officinali, la quale ha il compito di studiare e proporre i provvedimenti volti all'incremento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio erboristico medicinale ed essenziario.

La commissione stessa adempie le altre funzioni ed attività ad essa demandate dalla presente legge o delle quali venga di volta in volta investita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(Approvato).

Art. 11.

La Commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composta di un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni sindacali appresso indicate:

Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;

Confederazione nazionale fascista dell'industria;

Confederazione nazionale fascista del commercio;

Sindacato nazionale fascista dei medici;

Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

La Commissione è composta altresì di un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'Istituto nazionale dell'esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dei seguenti rappresentanti di diritto:

Direttore generale dell'agricoltura;

Direttore generale della sanità pubblica;

Direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

Direttore della Regia Stazione sperimentale per le piante officinali annesse al Regio Orto botanico di Napoli;

Direttore della Regia Stazione sperimen-

tale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

La Commissione è presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

(Approvato).

CONSORZI E FEDERAZIONI.

Art. 12.

Per determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 e per determinate zone, potranno costituirsi Consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.

Tali consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.

La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le Associazioni sindacali fasciste, a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente Ministero, corredandole del proprio motivato parere.

Il Ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la Commissione consultiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del consorzio, il quale dovrà uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.

(Approvato).

Art. 13.

Il Ministro per le corporazioni, sul parere di quello per l'agricoltura e le foreste, il quale udrà la Commissione consultiva per le piante officinali, potrà provvedere a costituire in Federazione i consorzi che ne facciano domanda, purchè non siano meno di dieci.

(Approvato).

Art. 14.

La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente legge è affidata ai funzio-

nari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della Milizia nazionale e forestale, alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

(Approvato).

Art. 15.

Gli agenti che accertino contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la metà dell'ammontare delle ammende stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 16.

Alle spese per l'applicazione della presente legge comprese quelle relative al funzionamento della Commissione consultiva di cui all'articolo 10, si provvede con un fondo di lire 200,000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale fondo però per l'esercizio finanziario 1930-31, sarà di lire 50,000.

Con la somma stessa si provvede:

1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;

2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalità che stabilirà la Commissione di cui all'articolo 10.

(Approvato).

Art. 17.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, coloro che esercitano la professione di erborista, dovranno aver conseguito il relativo diploma ed i raccoglitori dovranno essere forniti della prescritta carta di autorizzazione.

Per il rilascio delle carte di autorizzazione, la Commissione consultiva per le piante officinali redigerà un elenco di esperti che, contemporaneamente, faranno l'accertamento preveduto nell'articolo 3 della presente legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

(Approvato).

Art. 18.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le piante officinali, ha facoltà, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonchè di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.

Tale facoltà non può concedersi oltre il 31 dicembre 1931.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola » (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

Qualora la costruzione di cantine sociali, distillerie, latterie, caseifici e simili, da parte di società cooperative costituite fra agricoltori, risulti rispondere ad effettivi bisogni agricoli della regione, il prefetto, su domanda presentata dalla cooperativa, accompagnata dal piano particolareggiato dell'opera, può, con suo decreto, sentito l'ufficio del Genio civile e previo parere conforme del Consiglio provinciale dell'economia, approvare il progetto e dichiarare la costruzione di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità fatta dal prefetto vale a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con lo stesso decreto il prefetto può abbreviare i termini stabiliti dalla legge 25 giugno

1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti » per l'impianto di cantine sociali ed enopoli ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 713.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuoverà nei modi che saranno stabiliti con decreto da emanarsi di concerto con i ministri delle finanze e delle corporazioni, incoraggiamenti a favore di associazioni di viticoltori per l'impianto nei maggiori centri vinicoli, di Cantine sociali, di stabilimenti cooperativi per l'utilizzazione razionale dei sottoprodotti della vinificazione, nonchè di enopoli cooperativi, ai fini della più perfetta organizzazione della produzione e del collocamento del prodotto.

Tali benefici potranno anche essere concessi agli stabilimenti cooperativi già esistenti, per l'ampliamento e la migliore attrezzatura di cui abbisognino.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli incoraggiamenti, di cui all'articolo precedente, è iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1930-1931, la somma di lire 3.000.000, che sarà prelevata dal fondo di integrazione costituito, a norma del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, presso la Cassa depositi e prestiti, con i proventi della addizionale governativa sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, e sarà versata ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il ministro delle finanze ha facoltà di provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Il suddetto stanziamento sarà ripetuto in ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi fino all'esercizio 1934-35, subordinatamente alle disponibilità del fondo di integrazione, e con le norme di cui al comma precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali » (N. 665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 665.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1932 la concessione delle lotterie e tombole nazionali aventi scopi di beneficenza, culturali od assistenziali e patriottici è riservata al Capo del Governo il quale provvederà con suo decreto, di concerto col ministro delle finanze:

a) a determinare gli enti ai quali sono fatte le concessioni e la specie di esse;

b) a fissare, per ognuno, l'importo dei biglietti e delle cartelle da emettere;

c) a stabilire l'ordine di svolgimento delle operazioni rispettive.

(Approvato).

Art. 2.

L'importo dei biglietti e delle cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali non deve eccedere per ogni esercizio finanziario i 25 milioni di lire.

(Approvato).

Art. 3.

Le estrazioni non devono superare il numero di 6 in ogni esercizio finanziario.

Il ministro per le finanze ha la facoltà di raggruppare due o più operazioni omogenee, convertendole, ove occorra, con obbligo ai concessionari di compiere consorzialmente le rispettive operazioni.

(Approvato).

Art. 4.

È deferita al ministro per le finanze l'approvazione dei piani di ogni operazione e la data di estrazione, correlativamente all'ordine stabilito dal Capo del Governo, come all'articolo 1 della presente legge, ed al caso ed al modo di raggruppamento come all'articolo 3.

(Approvato).

Art. 5.

La tassa di privativa del 20 per cento e di bollo sui biglietti delle lotterie e sulle cartelle delle tombole, tanto di quelle nazionali, quanto di quelle deferite alla competenza dei Prefetti, a' sensi dell'articolo 60 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto approvato col Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1456, è abolita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La tassa di bollo di cui all'articolo 88 della tariffa, allegato A), al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, è stabilita, dalla stessa data, in centesimi dieci per biglietto o cartella per ogni lira o frazione di lira del prezzo unitario corrispondente.

Vi sono soggetti anche gli Istituti ed enti parificati nei riguardi tributari alle Amministra-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-30 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1930

zioni dello Stato, ferma restando la esenzione per le piccole lotterie portata dal Regio decreto-legge 15 gennaio 1926, n. 85.

(Approvato).

Art. 6.

Il periodo di sospensione di ogni nuova concessione di lotteria o tombola nazionale, di cui all'articolo 89 del su citato testo unico è prorogato al 31 dicembre 1931.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro per le finanze ha facoltà di stabilire ogni altra norma che si rendesse necessaria per l'attuazione della presente legge, anche per coordinamento con le disposizioni regolamentari vigenti.

(Approvato).

Art. 8.

All'Amministrazione del Lotto è data facoltà di assumere direttamente l'esecuzione delle tombole e lotterie nazionali, di cui ai precedenti articoli 1 a 4.

Il ministro per le finanze è autorizzato a promuovere i provvedimenti occorrenti, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato » (N. 708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di Previdenza per i personali civile e militare dello Stato ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 708.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 3, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23 e 32 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono rispettivamente modificati nel modo seguente:

Art. 3. — Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo annuo degli iscritti nella misura di lire 600 annue;

b) dal contributo ordinario dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;

c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;

d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provvedimento straordinario;

f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.

Art. 8. — Acquistano il diritto alla indennità di cui all'articolo 9 gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, che dopo 10 anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per ferite o per altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dell'articolo 10, o per infermità, o cessino dal servizio per riduzione di organici o per provvedimento disciplinare o per condanna o per limiti di età o comunque per dispensa dal servizio.

Art. 10. — Gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza acquistano il diritto di conseguire la pensione nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per limiti di età, per riduzione di organici, per dispensa dal servizio, per provvedimento disciplinare o per condanna.

In quest'ultimo caso durante il periodo di espiazione della pena la pensione sarà pagata alla moglie ed ai figli minorenni che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite od altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo, o per infermità;

d) quando, per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 11. — La pensione da corrispondersi agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente decreto è liquidata secondo la unita tabella A, in ordine all'età alla data di cessazione dal servizio, e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

La pensione non potrà in nessun caso essere inferiore a lire 1500, nè superiore a lire 20.000.

Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera c) dell'articolo 10, la pensione da liquidarsi non potrà essere inferiore a lire 2.000.

Art. 14. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o dell'indennità è quello prestato come ufficiale giudiziario, con nomina regolare, con percezione dei proventi e pagamento dei contributi.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute è valutato per intero.

Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione stessa, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Tale aumento è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo, in base a cui è stato determinato l'assegno.

Il valore capitale relativo all'aumento dell'assegno dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verrà corrisposto alla Cassa di previdenza all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Per la determinazione del servizio utile e della età degli ufficiali giudiziari, nell'applicazione delle tabelle A e B unite al presente decreto, quando risulti una frazione di anno il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 16. — L'ufficiale giudiziario iscritto, che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera c) dell'articolo 10, o la indennità di cui all'articolo 8, per infermità, deve provare che l'infermità sia la stessa o sia conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità, di cui al comma precedente, l'ufficiale giudiziario che non domandi l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla data della cessazione dal servizio.

Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 18. — La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa, purchè non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie, ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo

dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile.

Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorchè postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani e alle orfane nubili gli uni e le altre minorenni, legittimi, o legittimati prima della cessazione dal servizio, purchè sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 9, ma non potrà mai essere inferiore a lire 1000.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano d'altro letto, sarà devoluta per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 21. — La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:

- a) vedova senza prole, il 50 per cento;
- b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o più il 75 per cento;
- c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, ovvero

la vedova non abbia la legale rappresentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, la pensione calcolata come alla lettera b) del presente articolo sarà così ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani non può essere inferiore alle lire mille.

Fermo restando il limite minimo fissato dal comma precedente, quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attività di servizio per cause diverse da quelle previste nel successivo articolo 22, la pensione che gli sarebbe spettata si computa, ai fini dell'applicazione delle percentuali suindicate, in misura non inferiore a lire 2000.

Art. 23. — La pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni previste nel precedente articolo 21, quando l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o morto durante il servizio con 70 anni compiuti di età e con almeno 20 anni di servizio, non potrà essere inferiore a lire 3000.

Nel caso in cui la pensione determinata con l'applicazione degli articoli 11 e 21 risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli orfani di cui al quarto comma dell'articolo 18.

Art. 32. — Per ogni posto vacante di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico, e per gli ufficiali giudiziari in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o sospesi per provvedimenti disciplinari o per condanna, i contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3 sono dovuti per intero dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.
(Approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1930, la riduzione di cui all'articolo 44 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, sulle quote teoriche

di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza prima della data di attuazione del suddetto Regio decreto-legge, è stabilita nelle seguenti misure:

40 per cento per gli iscritti che alla data predetta avevano non più di dieci anni compiuti di servizio utile;

35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di dieci anni e non più di venti compiuti di servizio utile;

30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di venti anni e non più di trenta compiuti di servizio utile;

25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di trent'anni compiuti di servizio utile.

Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennità.

(Approvato).

Art. 3.

Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari e alle famiglie degli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 verranno apportate con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:

a) pensioni dirette;

15 per cento sulle prime 1000 lire;

10 per cento sulle seconde 1000 lire;

5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;

b) pensioni indirette:

15 per cento sulle prime 500 lire;

10 per cento sulle seconde 500 lire;

5 per cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto, a partire dal 1° gennaio 1930 e per la durata di 20 anni corrisponderà alla Cassa depositi e prestiti, sul capitolo destinato al pagamento delle somme da versarsi per l'integrazione delle pensioni degli uffi-

ziari, la somma di lire 350.000 annue a titolo di contributo straordinario dello Stato per l'integrazione delle riserve matematiche della Cassa di previdenza in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

(Approvato).

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 sono iscritti all'Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza gli ufficiali giudiziari di ruolo in servizio alla data predetta. Per quelli assunti posteriormente la decorrenza dell'iscrizione è dal giorno della loro nomina effettiva nel ruolo organico.

Dalla data d'iscrizione essi sono assoggettati al contributo dell'1,40 per cento sui proventi minimi, che agli effetti della iscrizione alla Opera vengono fissati come appresso:

lire 5000 per gli ufficiali giudiziari di pretura;

lire 5500 per gli ufficiali giudiziari di tribunale;

lire 6000 per gli ufficiali giudiziari di Corte di appello;

lire 6500 per gli ufficiali giudiziari di Corte di cassazione.

I minimi predetti saranno tenuti a base per la liquidazione degli assegni vitalizi e delle indennità di buona uscita.

(Approvato).

Art. 6.

L'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti all'Opera di Previdenza, di cui all'articolo precedente, avranno luogo con le norme fissate per i contributi personali dovuti alla Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari dal Titolo III del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e dal Titolo III del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

L'ammontare del contributo dovuto da ciascun ufficiale giudiziario a favore dell'Opera sarà indicato a parte negli elenchi generali e nei ruoli di riscossione relativi alla Cassa di previdenza predetta.

(Approvato).

Art. 7.

Per quanto concerne l'iscrizione degli ufficiali giudiziari all'Opera di Previdenza e le conseguenze relative vigono le disposizioni che regolano l'Opera stessa in tutto quello che non è esplicitamente modificato dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il Testo Unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, coordinando tra loro le vigenti disposizioni e quelle altre che fossero emanate prima della pubblicazione del Testo Unico medesimo, con facoltà di poterle anche modificare ed integrare, in quanto sia necessario ai fini del coordinamento stesso.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Trasferimento a carico della gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti dei mutui concessi in virtù del Regio decreto-legge 22 settembre 1914, n. 1028, e restituzione al Tesoro del residuo dell'anticipazione concessa alla Cassa depositi predetta per fare fronte al servizio dei mutui su indicati » (N. 703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Trasferimento a carico della gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti dei mutui concessi in virtù del Regio decreto-legge 22 settembre 1914, n. 1028, e restituzione al Tesoro del residuo dell'anticipazione concessa alla Cassa depositi predetta per fare fronte al servizio dei mutui su indicati ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge lo Stampato N. 703.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa Depositi e Prestiti verserà al Tesoro, entro il gennaio 1931, il residuo al 31 dicembre 1930 dell'anticipazione di lire 100.000.000 fatta dal Tesoro, in virtù del Regio decreto-legge 22 settembre 1914, n. 1028, alla Cassa Depositi medesima per concessioni di mutui alle provincie ed ai comuni.

Per la parte compresa nel versamento anzidetto le operazioni di mutui di cui al citato Regio decreto-legge 22 settembre 1914, numero 1028, passeranno, a decorrere dal 1° gennaio 1931, a carico della gestione ordinaria della Cassa Depositi e Prestiti.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme rimaste da corrispondere dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti mutuatari sui mutui concessi, dovranno servire esclusivamente per le opere per le quali i mutui medesimi furono accordati.

In caso diverso la Cassa è autorizzata a depennare le somme suddette riducendo le annualità a carico degli enti mutuatari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese » (Numero 587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, che autorizza la spesa

di lire dieci milioni per la esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'Acquedotto Pugliese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Padova-Venezia » (N. 644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Padova-Venezia ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con la Società anonima delle autostrade di Venezia e Padova per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Padova-Venezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale » (N. 679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426 e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 » (N. 678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge:

3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti

provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 e

10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

Al Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, è aggiunto l'articolo seguente:

Art. 19-bis. — Le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto non si applicano per i fabbricati delle cooperative edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale, nè agli altri fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti.

Al Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, è aggiunto l'articolo seguente:

Art. 11-bis. — Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11 del presente decreto non si applicano per i fabbricati delle cooperative edilizie, che hanno ottenuto il contributo statale, nè agli altri fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto degli ultimi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Le urne rimangono aperte).

Sorteggio della deputazione per gli auguri alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Procedo all'estrazione dei nomi dei senatori che dovranno unirsi alla Presidenza del Senato per porgere gli auguri di Capodanno alle Loro Maestà.

Risultano sorteggiati: come effettivi i senatori Tolomei, Borletti, Ricci Federico, Sor-

mani, Bombi, Manfroni, Falcioni, Diena, Di Robilant; come supplenti i senatori Miari, Nicastro, Milano Franco d'Aragona.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Antona Traversi, Artom.

Baccelli Alfredo, Bazan, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Cavazzoni, Celesia, Chersi, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Concini, Cossilla, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano.

Facchinetti, Fara, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gallenga, Garbasso, Garofalo, Garroni, Ginori Conti, Gonzaga, Guaccero, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Loria, Lucioli, Luiggi.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzoni, Mazzucco, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morrone, Mosca.

Nasini, Nuvoloni.

Padulli, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecòri Giraldo, Pericoli, Perla, Pironti, Poggi Cesare, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Sandrini, Sanjust, Santucci, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Schanzer, Serri-
stori, Silj, Simonetta, Soderini, Spirito, Suardo.

Tamborino, Tassoni, Tofani, Tolomei, Tor-
raca, Torre, Treccani.

Vaccari, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco,
Venzi.

Zoppi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto dei seguenti di-
segni di legge:

Disciplina della coltivazione, raccolta e
commercio delle piante officinali (714):

Senatori votanti 143

Favorevoli 136

Contrari 7

Il Senato approva.

Provvedimenti per la costruzione di cantine
sociali e di altri stabilimenti cooperativi di
produzione agricola (664):

Senatori votanti 143

Favorevoli 135

Contrari 8

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'impianto di cantine
sociali ed enopoli (713):

Senatori votanti 143

Favorevoli 135

Contrari 8

Il Senato approva.

Norme per la concessione e l'esecuzione di
tombole e lotterie nazionali (665):

Senatori votanti 143

Favorevoli 134

Contrari 9

Il Senato approva.

Miglioramenti nel trattamento di quie-
scenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione
all'Opera di previdenza per i personali civile
e militare dello Stato (708):

Senatori votanti 143

Favorevoli 138

Contrari 5

Il Senato approva.

Trasferimento a carico della gestione or-
dinaria della Cassa depositi e prestiti dei mutui
concessi in virtù del Regio decreto-legge 22 set-
tembre 1914, n. 1028, e restituzione al Tesoro
del residuo dell'anticipazione concessa alla Cas-
sa depositi predetta per fare fronte al servizio
dei mutui su indicati (703):

Senatori votanti 143

Favorevoli 137

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'auto-
rizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese
(587):

Senatori votanti 143

Favorevoli 134

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è
stata approvata la Convenzione per la conces-
sione della costruzione e dell'esercizio dell'auto-
strada Padova-Venezia (644):

Senatori votanti 143

Favorevoli 134

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, per la bonifica integrale (679):

Senatori votanti 143

Favorevoli 136

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426, e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante prov-

vedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 (678):

Senatori votanti 143

Favorevoli 138

Contrari 5

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.